



TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE
AULA PENALE

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a Latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
DOTT. REMO EPIFANI	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOTIPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 47

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/10 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46

UDIENZA DEL 19/01/2021

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2021404832474

Esito: RINVIO AL 01/02/2021 09:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

No table of contents entries found.

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/10 R.G.N.R.

Udienza del 19/01/2021

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
DOTT. REMO EPIFANI	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 –

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Viene chiamato il procedimento 1/2016 Registro Generale Dibattimento.

Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono sopraggiunti altri difensori? Vedo l'Avvocato Uva.

AVVOCATO L. CODA – Sì, Presidente, l'Avvocato Coda per Legambiente Taranto e Legambiente Nazionale, in sostituzione dell'Avvocato Curci.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, i difensori degli imputati dovevano porre delle questioni?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C'è l'Avvocato Lanucara.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.

AVVOCATO L. LANUCARA – Sì Presidente, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO L. LANUCARA - Sicuramente la Corte avrà compreso che la questione che dobbiamo affrontare questa mattina è quella riguardo all'opponibilità dell'incidente probatorio a De Felice, questione che abbiamo già affrontato in sede di 491, perché – come sappiamo – ai sensi dell'Articolo 431 l'incidente probatorio che si è concretizzato nelle due perizie, la perizia chimico ambientale e la perizia epidemiologica, è presente nel fascicolo del dibattimento fin dall'origine del processo. Una annotazione di carattere strettamente procedurale, che potrà servire alla Corte poi a valutare anche le questioni che solleverò e che saranno – Presidente – concretizzate poi nelle memorie che depositerò, si tratta di tre memorie, che sostanzialmente ricalcano le stesse memorie che depositai il 5 di ottobre del 2016, quando trattammo le questioni ex Articolo 491 e le questioni preliminari. Quelle questioni io, dicevo, dal punto di vista procedurale le ho sollevate la prima volta il 4 di febbraio del 2015, in occasione dell'udienza preliminare, quando dinanzi alla Dottoressa Gilli depositai una memoria che – sostanzialmente - proponeva le stesse questioni. Lo dico questo perché in quella sede e anche oltre da parte dell'Accusa vi fu il rilievo per il quale alcune delle questioni, concernendo delle nullità di carattere relativo, avrebbero dovuto essere eccepite in sede di udienza preliminare ed io, fin dall'udienza preliminare, ho sostenuto le stesse cose che vi riassumerò questa mattina.

Ancora in sede di formazione del fascicolo, sempre in sede di udienza preliminare, depositai la stessa memoria, mi riportai alla stessa memoria, sollevando le stesse questioni, fino al 491. Veniamo al tema di cui ci dobbiamo occupare questa mattina. Il tema di cui ci dobbiamo occupare questa mattina è verificare. Il Pubblico Ministero... Io naturalmente tratterò più gli aspetti che interessano adesso il dibattimento, rimandando poi alla lettura delle memorie. Il problema sostanziale che ci dobbiamo porre in questo momento, in sede di lettura e, quindi, di conseguente eventuale acquisibilità delle perizie è questo: ha dimostrato il Pubblico Ministero, nel corso del giudizio, come era sua facoltà, che De Felice doveva essere escluso da quell'incidente nel 2010? Perché questo è il tema - a mio avviso - che pone il 403. Cioè, il 403, che è di una chiarezza disarmante, ci dice al I comma, è chiarissimo, che: "In sede dibattimentale non possono essere letti ed acquisiti gli atti formati nell'incidente probatorio". Poi c'è l'articolo, il comma 1 bis, che – come dire – nato sulla scorta di una pronuncia della Corte Costituzionale del 1998, credo, che era stata un po'... la nostra Corte Costituzionale in quell'occasione aveva forse un po' deragliato, ponendo in termini più penalizzanti per l'indagato le questioni, ma poi nel 1997 è intervenuto il legislatore, che a mio avviso ha chiarito veramente in termini molto molto netti i paletti e ha posto dei paletti molto netti, che si riassumono in questo. Se al momento dell'incidente probatorio... Al momento dell'incidente probatorio uno

non è raggiunto da indizi di colpevolezza. Attenzione, indizi di colpevolezza, non l'essere iscritto nel registro degli indagati. Se le parole della legge hanno un senso, questa distinzione è importante. Quindi, se dal punto di vista sostanziale ed effettivo una persona in quel momento – mettiamo conto - non sia raggiunta da indizi di colpevolezza, lo è successivamente ed eventualmente addirittura anche a seguito dell'incidente probatorio, l'incidente probatorio gli può essere opposto a condizione che l'atto non sia ripetibile. Questi sono, a mio avviso, veramente, i paletti chiari della questione. Ora, soffermiamoci un attimo e facciamo un passo indietro, perché prima di passare al comma 1 bis, forse ci dobbiamo porre il problema di capire se è stato rispettato il I comma del 403. Cioè, io dico e pongo la questione all'Accusa: era sostanzialmente indagabile il De Felice fra giugno e luglio del 2010, quando il Pubblico Ministero propone i quesiti al G.I.P. per ottenere l'incidente probatorio? Beh, Presidente, io faccio soltanto una riflessione, che a me pare evidente. Le stesse questioni poste dall'accusa, cioè l'Accusa dice: “Chiedo che il G.I.P., attraverso le perizie, verifichi se dallo stabilimento - non da questa o da quell'area - Ilva si propagano...” e poi la Corte ha a disposizione sia la richiesta che l'ordinanza ammissiva dell'incidente probatorio. È questo il tema. Ma a quella richiesta l'Accusa arriva – Presidente e Signori della Corte – sulla scorta di una esperienza giudiziaria maturata sui fatti, sui fatti dello stabilimento Ilva, che le permettevano sicuramente di conoscere qual era l'organizzazione aziendale. Cioè, sarebbe veramente negare l'evidenza. Intanto, giustamente, come faceva notare il collega stamattina, tu devi andare alla ricerca, tu Accusa che proponi questa richiesta, sei tu, è onere tuo andare alla ricerca delle persone da interessare all'incidente probatorio. Ma poi, se questa ricerca ti è agevolata, ti è facilitata dalla tua esperienza giudiziaria, perché per anni, anni e anni tu Accusa hai indagato sullo stabilimento e ne conosci l'organizzazione, addirittura ne conosci l'organigramma, come si traduce giuridicamente questa conoscenza? Perché questo è anche un problema importante. Beh, lo strumento di rilevanza – Presidente – di questa conoscenza sono gli Articoli 238 bis e 238 del codice. Cioè, ci sono delle acquisizioni che nel nostro caso non dico... perché quello potrebbe lasciare dubbi a un problema di rilevanza giuridica, cioè il notorio, ma lasciamolo stare il notorio, cioè quando tu Pubblica Accusa riversi nel fascicolo, inizi le indagini sulla scorta di determinate sentenze, che sappiamo quali sono perché le ha anche prodotte il Pubblico Ministero, la famosa sentenza del 2002 e la sentenza del 2005, in cui da una parte si sono occupati dei parchi, dall'altro delle cokerie e in quelle sentenze, in quelle sentenze, in quella istruttoria, in quei pronunciamenti il Giudice... Sarebbe bastato secondo me anche il Pubblico Ministero. Adesso non voglio aprire tutta la problematica inerente

l'utilizzazione anche di semplici atti di indagine da parte dell'Accusa che poi procede, ma ci sono delle sentenze e credo che veramente, forse, l'analisi più approfondita, più lucida in merito all'organizzazione aziendale l'abbia compiuta forse il Tribunale nella persona del Dottor Rosati, nella sentenza del 2005, che si occupò delle cokerie. Cioè, è chiaro nell'esperienza giudiziaria degli ultimi anni precedenti il 2010 che la proprietà, il direttore e la dirigenza nella persona dei capi area fossero i soggetti indagabili. Su questo credo veramente ci siano pochi dubbi. Ai sensi del 238 bis quelle sentenze, che sono utilizzate dal Pubblico Ministero, dall'Accusa ai propri fini, per sostenere le proprie tesi, poi, nel momento in cui potrebbero e dovrebbero essere utilizzate dalla stessa Accusa per individuare le persone indagabili, da quel momento in poi quelle sentenze non sono più buone, non sono utili. Credo che, appunto, alla luce di queste considerazioni, già verteremmo in una ipotesi pacifica di applicabilità dell'Articolo 403, con il Pubblico Ministero che deve andare alla ricerca di quali sono i soggetti indagabili e devono essere interessati all'incidente probatorio e a un retroterra di indagine, di accertamenti, di sentenze addirittura anche passate in giudicato tali da avere chiaro il quadro delle persone da interessare. In più propone anche la prova consistente nell'esame delle emissioni che eventualmente scaturiscono dallo stabilimento, ripeto non da questa o da quell'area. Insomma, veramente, poi dire che nel 2010 non si fosse capito, non si avessero gli elementi per esaminare, per essere consci di quali fossero le persone e le aree interessate, credo veramente non si possa sostenere. Però, andiamo oltre, diamo per superata questa questione, direbbero: "Va be'...". Andiamo oltre, esaminiamo gradatamente e andiamo all'altra questione. Concediamo pure questo credito al Pubblico Ministero, che nel 2010 non conoscesse che all'interno dello stabilimento esistesse un'area altoforno e quindi ci fosse un capo area a dirigere quel segmento di attività produttiva.

Ma quando andiamo ad esaminare poi i presupposti fissati dal 403, comma 1 bis, possiamo ancora riconoscere questo credito, possiamo ancora consentire al Pubblico Ministero, che ha estromesso una parte importante del processo, poi di avvalersi oggi, in questo momento di quegli accertamenti? No, era suo onere. Intanto dobbiamo essere consapevoli di questo, Presidente. Perché nel gioco del sistema era onere del Pubblico Ministero dimostrare che non ricorressero... cioè che ricorsero poi le condizioni stabilite dal 403, comma 1 bis per l'opponibilità, su questo sia chiaro. Perché incombe a colui il quale afferma una cosa l'onere della dimostrazione. Quindi, avrebbe dovuto dimostrare che a quella data non era indagabile e avrebbe soprattutto dovuto dimostrare che poi a quella data, cioè quale data? La data di esaurimento dell'incidente probatorio non era ripetibile per De Felice, relativamente a De Felice. Ora, su questo credo che

veramente il Pubblico Ministero possa avere scarsissimi argomenti. Perché? Perché la stessa tempistica che ci è stata offerta, la cui prova è offerta dai provvedimenti acquisisti, cioè la richiesta di incidente probatorio, l'ordinanza ammissiva, l'espletamento della fase orale della perizia dinanzi al G.I.P. che ha visto più udienze, udienze che si sono concluse a marzo del 2012, la richiesta di misura cautelare che è partita il 29 giugno del 2012 da parte del Pubblico Ministero, il provvedimento cautelare reale e personale che è arrivato da parte del G.I.P. il 26 di luglio del 2012, io – sinceramente – non riesco ad immaginare come il Pubblico Ministero possa sostenere che quell'esperimento peritale non fosse ripetibile nei confronti di De Felice – ripeto – limitatamente all'area altoforno.

Ma facciamo un passo indietro, tra l'altro, Presidente. Dell'area Altoforno non è che nell'incidente probatorio non se ne fosse parlato, perché questa è anche poi l'anomalia nell'anomalia. Cioè, attenzione, i periti quando ricevono il quesito... Che questo Presidente è anche una cosa da sottolineare. Cioè, i periti che non conoscono quella storia giudiziaria di cui è depositario il Pubblico Ministero, però quando poi si approcciano allo stabilimento, perché quello è il quesito, il Pubblico Ministero e il G.I.P. concretizzando il... dice: "Lo stabilimento". I periti non hanno alcun dubbio che devono esaminare tutte le aree, Presidente, tanto è vero che partono dall'area parchi e nella perizia addirittura trattano anche delle aree a freddo, se non sbaglio, perché ci sono dei capitoli che riguardano anche l'area a freddo. Quindi il paradosso, i periti non hanno alcun dubbio, perché se mi chiedi di stabilire quali sono le emissioni che provengono dallo stabilimento io vado a esaminare tutte le fasi produttive dello stabilimento. Addirittura vanno anche all'area... Tanto è vero che c'è un capitolo che parte dall'inizio, perché i periti, quando poi arrivano in stabilimento, fanno i sopralluoghi e vanno anche nell'area altoforno, acquisiscono dei documenti, acquisiscono degli atti dall'area altoforno. Quindi i periti non hanno alcun dubbio che debbano esaminare, solo la Procura ha dei dubbi, solo l'Accusa ha dei dubbi che forse l'area altoforno non fosse interessata a quell'accertamento. Ma dico, ma ci sono anche gli strumenti. Cioè, è errato e umano, però perseverare, perché se poi tu Procura ti ritrovi una perizia che mi parla dell'altoforno e non utilizzi gli strumenti che ti sono dati dalla legge, che sono quelli della estensione dell'incidente probatorio, che sono quelli appunto dell'estensione dell'incidente probatorio, che sono stabiliti dall'Articolo 402 e dall'articolo 401, comma 6, dico, veramente è quel vulnus che poi non consente al Pubblico Ministero di replicare e di sostenere l'insostenibile, a mio avviso. Perché – ripeto – non solo in sede di perizia quei documenti, quell'indagine è stata compiuta dai periti, ma poi ne hanno parlato anche in sede di fase orale susseguente all'elaborazione della relazione peritale. Allora

quello poteva essere anche il momento opportuno per applicare – appunto – la norma dell'Articolo 402, che ti dice: “No, un attimo, o tu non mi verbalizzi proprio”. Quindi, o in quel momento dichiarare la inutilizzabilità relativamente alle indagini compiute dai periti sull'area altoforno perché non vi ha partecipato il suo responsabile, oppure estendere l'incidente probatorio. Quindi, tornando per esempio alla ripetibilità, abbiamo ancora qualche dubbio? Quindi, non solo era ripetibile, ma a mio avviso addirittura era consapevole la violazione di quell'estensione e quindi era consapevole la violazione di estromettere De Felice dalla partecipazione all'incidente probatorio. E oggi vorremmo permettere alla stessa Pubblica Accusa di godere poi in questo momento della lettura e quindi acquisibilità ai fini del giudizio di quegli accertamenti? A me pare veramente un corto circuito clamoroso dal punto di vista della Difesa.

Presidente, scendendo poi nel merito della perizia e delle attività che sono state compiute, anche qui non voglio aprire troppi temi, magari senza averli approfonditi adeguatamente, però l'incidente probatorio – ecco, facciamo questa riflessione Presidente - è un contenitore che ha al suo interno tante ipotesi. Allora, per semplificare, così, per essere più semplice nell'esposizione e diretto, facciamo conto che ci sia l'ipotesi dell'incidente probatorio che riguarda la deposizione di un teste, magari il teste che è in sospetto di minacce o di quant'altro e fermiamo quelle dichiarazioni. Nello stesso contenitore, cioè sotto lo stesso cappello giuridico 392 e seguenti poi, per esempio, troviamo giustamente anche la perizia. Attenzione, perizia complessa, non perizia urgente, è diverso. Allora, capite bene che gli strumenti di acquisizione sono assolutamente diversi, perché nell'udienza in cui ascolteremo il teste, quindi la prima ipotesi, le Difese che sono state lì convocate avranno la possibilità di spiegare tutti i mezzi e di fare tutto ciò che è loro consentito per escutere questa persona, questo testimone e può condensarsi lì il portato probatorio. Per la perizia siamo in un ambito assolutamente diverso, Presidente, perché la perizia contiene quegli elementi particolari per cui il contraddittorio deve essere garantito fin dal primo momento, addirittura fin dalla proposizione dei quesiti, perché è chiaro – e questo lo insegna il 227 e seguenti – è già dalla proposizione dei quesiti che la parte può intervenire a dire: “Indaga su questo e poni l'attenzione su quest'altro”. Cioè, se partiamo dal presupposto che la prova... Diciamo, in termini generali la perizia, cosa ci dicono tutte le acquisizioni giurisprudenziali e dottrinali? La perizia è quello strumento che – in genere – viene esperito al termine dell'istruttoria perché dia gli strumenti al Giudice, che ha la conoscenza dell'uomo comune di valutazioni, di conoscenze specialistiche per interpretare il fatto. Perché viene in genere la perizia quasi sempre alla fine dell'istruttoria? Perché il Giudice, nel gioco delle parti, prima accerta il fatto, fissa il fatto e poi riceve dal perito quegli strumenti tecnici, scientifici per interpretare quel

fatto che egli ha accertato. Nel nostro caso mettiamo le lancette dell'orologio a quando è stato disposto l'incidente probatorio, lì cosa avevamo? Avevamo uno stabilimento che secondo le tesi dell'Accusa produceva delle emissioni, giusto? Ecco, il mandato ai periti era: "Andate a vedere questo stabilimento e cercate di spiegare a me Giudice da dove vengono, come si creano, questo e quest'altro." Allora, capite bene che in questo caso già l'elemento fattuale, cioè l'individuazione di quali erano le fonti di emissione, di qual era il processo produttivo, apparteneva già in maniera sostanziale a quell'accertamento che dovevano fare i periti. Cioè, io voglio scendere in concreto da questo punto di vista: il perito che va nell'area altoforno e non ha la possibilità di interloquire con l'indagato, non ha la possibilità di interloquire con i suoi consulenti, guarderà dell'altoforno delle procedure, delle modalità che magari in quel momento non ha visto, che in quel momento non conosce. A monte, ancora, la Difesa avrebbe potuto proporre specifiche indagini su quell'area, su quella procedura e su quel processo produttivo e sulle eventuali emissioni che quel processo comporta. Cioè, ma sto dicendo delle banalità per sostanziare. Poi alla fine, per dire: vogliamo negare l'importanza del contraddittorio nell'ambito della perizia fin dagli albori e sin dai primi passi della perizia? Cioè, lo sviluppo della prova dei diversi momenti – appunto – della prova peritale è costellata di tutti questi punti nei quali l'esercizio del contraddittorio, l'esercizio della Difesa è estremamente utile, è estremamente importante ai fini poi della corretta formazione della prova in contraddittorio. Sono queste le caratteristiche della perizia. Per esempio, è anche interessante da questo punto di vista, io ho controllato. Ci sono recenti sentenze che si occupano del problema della traslazione dell'incidente probatorio tra un processo e l'altro, se non sbaglio c'è una sentenza del 2017, non ho avuto sinceramente tempo per studiarla a pieno, ma che segnala l'importanza... Ripeto, si occupa di un problema diverso, che è quello di un passaggio tra un processo e l'altro della prova peritale, però la sentenza è importante perché dal punto di vista metodologico ci dice quanto è importante il contraddittorio nella perizia, fin dal suo primo sviluppo, fin dai primi passi che muove questo strumento istruttorio. Un'altra annotazione sul punto e poi passo avanti, Presidente, è quella di una eventuale eccezione, un eventuale rilievo che potrà essere mosso dall'Accusa sarà quello di dire: "Eh, sì, però stai attento, è vero, può essere vero tutto quello che tu dici, è mancato (diamo per concesso un argomento) è mancato questo momento – a mio avviso fondamentale, ineludibile – però hai avuto la possibilità in dibattimento di svolgere quelle garanzie, quelle prerogative difensive che non ti sono state concesse prima". Attenzione, Presidente, una interpretazione di questa maniera – a mio avviso – porrebbe nel nulla il 403. Cioè, io faccio questa riflessione: se fosse vero che le garanzie

difensive potrebbero essere recuperate nel momento in cui in dibattimento viene concessa alla persona la possibilità, viene concesso a chi è stato estromesso dall'incidente probatorio di esercitare ciò che è riconosciuto nell'ambito del dibattimento, voi non ritenete che, atteso il disposto dell'Articolo 468, comma V, cioè che impone al Giudice di citare il perito, quella norma sarebbe inutile? Cioè, l'Articolo 403 ci dice: "Chi è stato estromesso, chi non ha partecipato all'incidente probatorio, a questa persona non è opponibile l'incidente probatorio". Poi qualcuno potrebbe opporsi e dice: "Sì, va be', però siccome i periti sono stati ascoltati in dibattimento, tu avevi la possibilità di difenderti relativamente alla prova". Non è ammissibile questo ragionamento, Presidente, perché significherebbe abrogare l'Articolo 403. Perché? Perché dinanzi all'obbligo del Giudice, anche di ufficio addirittura, di citare il perito nella perizia complessa, perché questo ci dice il 468, comma V: "Il Presidente cura d'ufficio la citazione del perito nei casi di cui all'Articolo 392, comma 2". Allora, se fosse consentito questo recupero, che senso più avrebbe il 403? E ragionando sempre in questa maniera, ragionando sempre in questa maniera, è chiaro che quello che è consentito... Cioè, in dibattimento quel segmento serve - specificamente poi per la prova peritale - eventualmente per chiedere da parte del Giudice dei chiarimenti, degli approfondimenti. Per esempio, per un'eventuale modificazione dello stato di fatto che ha esaminato il perito. È questo soltanto lo scopo di quella norma, ma non può mai servire per sanare o recuperare delle prerogative che già nella posizione del fatto avrebbero dovuto essere trattate in sede di formazione della perizia e in sede di elaborazione e impostazione del fatto che il perito poi deve tenere in considerazione ai fini delle deduzioni. In ogni caso, noi - mutuando una terminologia civilistica - proprio consapevoli, convinti di questa tesi, come suol dirsi, non abbiamo accettato il contraddittorio in sede di dibattimento, come ricorderà studiatamente e in maniera appunto palese abbiamo dichiarato che non intendevamo svolgere, proporre domande in controesame ai periti in quanto per noi sarebbe stato inutile, un inutile esercizio, perché le loro conclusioni, le loro elaborazioni erano fondate su dati di fatto, alla cui formazione, quindi alla formazione di quei dati di fatto noi non avevamo partecipato. Credo, Presidente, su questa prima questione di aver detto almeno l'essenziale. Quindi, poi, chiaramente, mi riporto alla memoria che depositerò riguardo a questo primo segmento dell'intervento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO L. LANUCARA – Poi volevo passare, Presidente... Naturalmente questa per noi è la prima questione, quella assorbente, perché qualora la Corte d'Assise ritenesse di non disporre la lettura delle perizie relativamente alla posizione di De Felice, le questioni

che sto per proporre, che sto per ribadire in via subordinata sarebbero naturalmente inutili. Però credo che - come dice il mio illustre collega - per non incorrere in decadenze processuali, sono costretto ad affrontare - anche se brevemente - le questioni subordinate. Cioè, mi sono posto il problema io della utilità di trattare anche queste questioni, però credo che nel momento in cui la Corte d'Assise - io ritengo che sia necessario - ritenesse leggibile l'incidente probatorio, credo che sia consentito a chi non ha partecipato a quell'esperimento comunque di sollevare le eventuali nullità che in seno all'incidente probatorio, eventualmente, si sono verificate, oppure di eccepire le inutilizzabilità in sede di incidente probatorio, sempre qualora esse siano tempestive. Ecco perché all'inizio ho richiamato quegli atti che ho depositato fin dall'udienza preliminare, perché sia messa in non cale una eventuale declaratoria di decadenza dalle nullità o dalla eccezione di inutilizzabilità di determinati atti, oppure del procedimento che è stato eseguito nell'incidente probatorio.

La prima questione, Presidente, che volevo sollevare in via - ripeto - subordinata, è quella della inutilizzabilità dell'incidente probatorio. Naturalmente, quando mi riferisco all'incidente probatorio, mi riferisco ad entrambe le perizie. È quella, a mio avviso, della inutilizzabilità, perché le perizie sarebbero state formate in un tempo in cui non era stata concessa una legittima proroga delle indagini. Anche questo - Presidente - è affidato allo scritto e quindi, poi, più che le mie parole, potranno essere utilizzate dalla Corte queste brevi memorie che depositerò. Perché dico questo, Presidente? Perché se partiamo dal presupposto che ritengo esatto, per cui il provvedimento di proroga delle indagini, nel momento in cui l'incidente probatorio viene stabilito in sede di indagini, perché sappiamo può essere stabilito anche in sede di udienza preliminare, ma nel momento in cui l'incidente probatorio viene stabilito in sede di indagine, consustanziale all'atto di ammissione dell'incidente probatorio è anche quello della proroga del termine delle indagini qualora quell'incidente probatorio non ricada tutto nel termine concesso dalla legge. Allora, a mio avviso, se si legge con attenzione l'Articolo 393, comma 4, ci si accorge che il Giudice deve compiere questa disamina, cioè nel momento in cui concede l'incidente probatorio al Pubblico Ministero, deve discettare e deve decidere, deve affrontare la questione del perché il Pubblico Ministero non l'abbia potuto proporre prima. Solo nel momento in cui si pone questo problema, lo risolve, lo spiega e lo pone, a mio avviso vi è una legittima proroga delle indagini e quindi un legittimo esperimento dell'incidente probatorio. Io fin dall'inizio, ripeto, fin dal 4 di febbraio del 2015, ho posto questa questione e poi l'ho ripetuta nelle occasioni che vi ho detto prima, perché - a mio avviso - se si vanno a leggere gli atti che hanno portato alla trattazione dell'incidente probatorio, ci si accorge non che è nullo quel decreto, a mio avviso è

proprio extra ordine, cioè non esiste un provvedimento da parte del G.I.P. di proroga delle indagini. Perché dico questo, Presidente? Perché se la legge, appunto nell'Articolo 393, comma 4, impone al Giudice, perché è perentoria la disposizione del codice. Dice: "Il Giudice dispone la proroga delle indagini, il Giudice provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per il tempo indispensabile all'assunzione della proroga quando risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata anteriormente". Cioè, è questo il tema che la legge chiede che il Giudice esamini. Nel nostro caso il Giudice questo non lo ha esaminato proprio. Perché, nell'exkursus, poi vedrete che è ben descritto nella memoria, il Giudice fa un provvedimento di ammissione dell'incidente probatorio il 27 di ottobre e poi l'8 di novembre, che è la data fissata per l'udienza, fa un provvedimento a parte nel quale spiega le ragioni per cui concede la proroga, ma è fuori quel provvedimento, perché non spiega le ragioni per cui... Non lo tratta proprio, non lo cita proprio, cioè non esamina la questione di fatto che egli doveva esaminare. Perché il Pubblico Ministero lo chiede in quel momento e perché il Pubblico Ministero non lo chiedeva prima?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, questi provvedimenti sono allegati alle sue istanze o no?

AVVOCATO L. LANUCARA – Ma non a questo, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – A quelle precedenti, va bene.

AVVOCATO L. LANUCARA – A quelle precedenti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO L. LANUCARA – Però nella memoria voi trovate, per ogni memoria, siccome ho già trattato questo tema: "Vedi la memoria deposita il 5..".

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il rinvio. Va bene.

AVVOCATO L. LANUCARA - Se voi avete la pazienza di andare a prendere le memorie depositate il 5 di ottobre del 2016.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono allegati questi provvedimenti.

AVVOCATO L. LANUCARA – Presidente, trovate sostanzialmente la stessa memoria e i documenti allegati.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato, grazie.

AVVOCATO L. LANUCARA – Quindi questo, da questo punto di vista, è un momento importante - a mio avviso - perché se la Corte ritenesse effettivamente tardiva quella... Cioè, che l'incidente probatorio sia avvenuto proprio fuori dalle indagini preliminari, io credo che la inutilizzabilità ai sensi dell'Articolo 407... Cioè avremmo l'esperimento dell'incidente probatorio fatto fuori dalla copertura del termine previsto dalla legge per le indagini e, quindi, anche qui l'inutilizzabilità dell'intero incidente probatorio. È un

provvedimento, perché mi sono posto pure questo problema. Il Giudice lo poteva sanare? Forse sì. Il problema è che poi il Giudice, quando concede l'ulteriore proroga, il primo giugno... Diamo per assodato che lo potesse sanare, qualcuno può dire: "Va be', i provvedimenti del Giudice anche ex post sono sanabili", ma quando poi il Giudice va a fare il secondo provvedimento il primo di giugno del 2011, quindi concede l'ulteriore proroga Presidente, cade nello stesso errore. Cioè, non esamina la questione, concede sic et simpliciter la proroga, non ponendosi il problema della spiegazione che la legge gli richiede. Quindi questo è il problema.

L'altro problema, Presidente, anche qui riguarda sempre la inutilizzabilità, comunque la nullità dell'incidente probatorio. E su quest'altro aspetto, sempre avendo a disposizione gli allegati che voi troverete nella memoria numero 2, quindi seguendo passo l'exkursus che ha portato dalla nascita al tramonto dell'incidente probatorio, un'altra particolarità che io verifico – Presidente – è quella, per esempio, della novità del quesito riguardante la perizia epidemiologica. Cioè, se noi partiamo dal presupposto, Presidente, due sono – a mio avviso – i capisaldi che la Corte d'Assise deve approfondire e deve esaminare sul tema. Il primo è questo: cioè, siamo d'accordo che intanto il Giudice non possa ammettere d'ufficio una prova, in sede di incidente probatorio? Io credo che su questo possiamo essere veramente tutti d'accordo e anche ho verificato, vi è proprio un precedente specifico del nostro Tribunale, del Tribunale di Taranto, G.I.P. Tribunale Taranto 23 giugno del 2011, per il quale "l'ammissibilità della richiesta di incidente probatorio è subordinata alla condizione che non si estenda al di là dell'oggetto proposto dalla parte richiedente". Presidente, voi non troverete in nessuno degli atti di richiesta dell'incidente probatorio proveniente dalla Procura la proposizione, nemmeno in maniera implicita, della perizia epidemiologica. Gli atti consacranti questa richiesta voi li trovate nella istanza che fa il Pubblico Ministero il 27 di giugno per quanto riguarda l'originario... no, il 28 di giugno del 2010 per quanto riguarda il procedimento 938 e il 16 luglio del 2010 per quanto riguarda il procedimento poi riunito 4868 del 2010. Ebbene, Presidente, parla in maniera chiara, perizia tecnica, l'ho rivisto stamattina, lo rivedevo stamattina, perizia tecnica, "si chiede la perizia tecnica". È sulla perizia tecnica... Quindi, questo è il primo caposaldo su cui ci dobbiamo convincere, non può essere ammessa una prova d'ufficio.

Il secondo caposaldo è quello per cui deve essere consentita alla parte quella interlocuzione cartolare, che ha delle precise scansioni, che sono stabilite negli Articoli 393 e seguenti, per cui vi è quella interlocuzione formale e garantita nel contraddittorio, per cui tu mi devi specificare cosa vuoi e io ti devo rispondere su quella richiesta e poi su quelle richieste si deve riservare il Giudice nell'ambito e nel perimetro stabilito da quel

dialogo tra le parti. Non è avvenuto questo. Perché – ripeto – partiamo da una richiesta che non contempla la perizia epidemiologica. Il G.I.P., il 27 di ottobre del 2010... Anche qui un pochino forzando, perché cosa fa il G.I.P.? Il G.I.P. il 27 ottobre del 2010 ammette la perizia dando atto della richiesta del Pubblico Ministero, indicando addirittura anche i punti. Ma la richiesta del Pubblico Ministero riguardava le perizie tecniche, dichiaratamente, lo dice: “Vi prego, guardate le richieste del Pubblico Ministero”. Perizie tecniche sullo stabilimento, sul funzionamento e sul processo produttivo dello stabilimento. Il G.I.P. risponde il 27 di ottobre: “Sì, ti concedo – nell’ambito di una perizia collegiale – questa perizia sui punti che io ritengo rilevanti, tot, tot e tot”, che appunto riguardano le perizie tecniche. Da quel momento in poi non sono riuscito più a recuperare i sentieri che poi hanno portato, è difficile seguire poi il percorso del Giudice. Lo riassumo qui nella memoria, Presidente. Perché il 27 di ottobre dispone... È un percorso veramente – vi posso assicurare - tortuoso. Perché il 27 di ottobre il Giudice stabilisce la perizia, fissa la data dell’8 di novembre per il conferimento dell’incarico. A quella data compaiono Sanna, Santilli e Monguzzi, il G.I.P. conferisce l’incarico e in quella data Presidente, solo in quella data, io lo riporto nella memoria a scanso di ogni equivoco e quindi nel pieno esame di tutti gli atti che sono stati compiuti, senza nulla nascondere. L’8 di novembre, dopo che il 27, il Giudice ha ammesso il 27 la perizia tecnica: “Il G.I.P., sentito il Pubblico Ministero Sebastio e i difensori delle parti presenti in aula, tenuto conto della natura degli accertamenti richiesti e delle questioni implicati dai quesiti posti, risultando prioritari e preliminari le verifiche di natura chimico-ambientali, riserva di integrare il collegio peritale”. Riserva di integrare il collegio peritale. Quindi è già una motu proprio, cioè è già il Giudice che propone questa cosa. Sì, è vero, dice: “Sentite le parti”, ma questo sentire le parti, Presidente, è sentite le parti non nelle forme che sono richieste dal 393 e 398, in cui si deve esplicitare intanto da parte di chi chiede. Io credo che il G.I.P. non potesse aprire questo dialogo e lo dico, Presidente, anche per un’altra ragione fondata - a mio avviso - giuridicamente sulla norma di cui all’Articolo 401, comma 4. Cioè, se tu hai ammesso l’incidente probatorio su quelle richieste il 27 di ottobre, non puoi tornare sull’oggetto della richiesta, non puoi tornare sull’oggetto della decisione, perché sono proibiti i provvedimenti che tornano sull’oggetto della prova prevista. Quindi, ecco perché dicevo: è difficile poi seguire il ragionamento del Giudice. Il 27 di ottobre ammette, l’8 di novembre sono presenti le parti, non c’è stata quella interlocuzione scritta che impone la legge, il Giudice comunque momento u proprio dice: “Ah, comunque mi riservo di provvedere con i periti”. Quindi, a mio avviso, da questo punto di vista non ci siano le condizioni per la legittima disposizione della perizia epidemiologica.

Presidente, l'ultimo tema che devo trattare, qui veramente vedrò di andare un po' più veloce, perché anche qui avrete bisogno, visti gli aspetti che naturalmente comportano la riflessione e l'approfondimento da parte della Corte, l'esposizione orale serve, ma fino a un certo punto, perché è necessario che la Corte poi approfondisca attraverso lo scritto che le affiderò.

L'ultimo tema, questo è gradato rispetto a questi due che ho proposto ultimamente. Cioè, quello poi di verificare, sempre nel momento in cui fosse leggibile l'incidente probatorio, se sono stati acquisiti, se poi l'incidente probatorio è stato svolto legittimamente nei confronti di De Felice. Allora, l'ultimo tema da affrontare è questo: non avendo avuto De Felice... Sto sintetizzando per richiamare l'attenzione della Corte sui punti fondamentali. Se fosse stato chiamato De Felice in sede di incidente probatorio avrebbe egli potuto sollevare, per esempio - ed è quello di cui si occupa questa parte delle eccezioni - delle questioni sulla utilizzabilità da parte dei periti degli atti messi a disposizione dalla Procura? Cioè, avrebbe potuto interloquire sul 228, comma 1, Codice di Procedura Penale? Cioè, quella norma che dice che a disposizione del perito, ai fini della acquisibilità, possono essere posti gli atti acquisibili al fascicolo del dibattimento. Attenzione, il perito non è che non può utilizzare gli atti delle indagini per rispondere al quesito, questo è chiaro, il problema è poi la trasmigrazione, cioè può utilizzare eventualmente atti non acquisibili al fascicolo del dibattimento al fine di rispondere al quesito, ma non può far transitare quegli atti, gli atti che non sono acquisibili al fascicolo del dibattimento non possono transitare, li può utilizzare, ma devono restare fuori dal perimetro di ciò che poi può essere acquisito e di ciò che egli deve consegnare al Giudice in sede di incidente probatorio, perché risponda, poi sia confezionato e passi al fascicolo del dibattimento. Credo che questo sia anche un dato pacifico, sia un dato incontestato, anche perché supportato da Cassazione recente del 2015 e risalendo un po' indietro andiamo al 2008, al 2002, vi ho citato le sentenze per le quali... Vi leggo soltanto un brevissimo brano: "In ogni caso, l'irrituale dell'allegazione di atti non inseribili nel fascicolo del dibattimento non determina l'inutilizzabilità della perizia, ma impone solo l'estromissione di tali atti. Operazione da effettuarsi in occasione della formazione del fascicolo per il dibattimento se trattasi di perizia disposta nell'incidente probatorio, ovvero in occasione della acquisizione della perizia se trattasi di accertamento peritale disposto nel giudizio". Anche qui la tempestività delle eccezioni, perché queste le ho sollevate in questa sede fin dal 491.

Allora, il criterio normativo perché la Corte d'Assise anche in questa denegata ipotesi debba poi scindere nei confronti quantomeno di De Felice, parlo per De Felice, perché qualora si ritenessero delle eccezioni che dovevano essere sollevate prima. Allora, i punti di

riferimento normativi... Presidente, vi è una questione di fatto e poi i punti di riferimento normativo. I punti di riferimento normativo a mio avviso sono 514 del Codice di Procedura Penale e l'Articolo 360 del Codice di Procedura Penale. Cosa voglio dire? Voglio dire che la Corte dovrebbe fare questa summa divisio tra quegli atti formati in un certo tempo, che a quel tempo erano già relazioni (sostanzialmente parlo), informative, note, avvisi e quant'altro aventi natura di atti procedurali, cioè atti di Polizia Giudiziaria. Atti di Polizia Giudiziaria. Cerco poi di spiegare meglio, adesso sto cercando di inquadrare un po' il discorso.

Poi abbiamo l'altra questione dei prelievi dei campionamenti e degli accertamenti tecnici, che rientrano sotto le spire del 360, Codice di Procedura Penale. Allora, questi sono i riferimenti normativi. Cosa voglio dire? Voglio dire questo: che se ci si accorge che da un certo momento in poi – e qui forse vi è anche un richiamo a quello che dicevamo all'inizio della discussione - gli accertamenti, tutti gli accertamenti che sono stati compiuti dall'ARPA, dall'A.S.L., il Giudice dovesse accorgersi, secondo quella valutazione sostanziale che il Giudice deve fare, perché non si può lasciare naturalmente a una parte del processo di dire: “No, questo non è atto procedimentale, questo è un documento”. No, questa verifica la deve compiere il Giudice in base alla... E troverete anche i riferimenti giurisprudenziali su questo tema, il Giudice deve compiere una verifica sostanziale quando un soggetto, quel tale soggetto poteva essere destinatario, già su di lui incombevano degli indizi di reato, addirittura – Presidente - la famosa sentenza Ranieri del 2001, delle Sezioni Unite, nel discrimine fra il 220, parla di sospetti di reato addirittura anche nei confronti di persona non individuabile. Qui invece lo sforzo mio che vedrete materializzato nella memoria, è cercare di illustrare alla Corte d'Assise che è da agosto del 2007 che... vogliamo usare... l'Accusa non può nascondere si dietro un dito, Presidente. È da agosto del 2007 che vi sono indizi di reato, per cui dallo stabilimento Ilva di Taranto nascono e si propagano delle emissioni, che secondo l'impostazione accusatoria provocano poi quelle emissioni che la Procura ritiene essere tossiche e quant'altro. Lo trovate – appunto – nell'exkursus che io qui vi sintetizzo veramente. Perché fin dalla prima campagna del giugno 2007 l'ARPA – parliamo prima dell'ARPA – utilizzando (e nella memoria vi indico anche nome e cognomi delle persone o comunque sicuramente le funzioni, i tecnici della prevenzione che hanno collaborato con ARPA e che hanno dato il loro contributo nelle relazioni, fin dalla prima relazione depositata il 12 di settembre del 2007, in cui ipoteticamente, secondo il punto di vista accusatorio, vanno a fare il confronto fra le cosiddette impronte tra l'interno e l'esterno, comunicano alla Procura, la Procura è consapevole di questo, ad agosto vi è addirittura una nota dell'ARPA che dice: “Guarda, qui se

dobbiamo procedere devi garantire le tutele difensive, perché siamo pacificamente nell'ipotesi della gestione illecita dei rifiuti". Allora, come fa – mi si passi il termine – la Procura a nascondersi dietro un dito e dire che da agosto del 2007 non vi erano ipotesi, indizi di reato nei confronti di quell'azienda sulla quale ormai l'esperienza giudiziaria tarantina, sulla cui organizzazione – quello che abbiamo detto prima – già da dieci anni la Procura indagava, ne conosceva l'organizzazione, ne conosceva l'impianto direzionale, ne conosceva addirittura anche i nomi, come fa la Procura a dire: "No, che quelle persone non... Facciamo un'indagine così". Insomma, io vi segnalo nella memoria specificamente anche quali sono i punti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato.

AVVOCATO L. LANUCARA – Mi avvio, perché anche questo è un secondo punto importante, sempre fattualmente. Poi, veramente ripeto, lo rileggevo stamattina, vi è un atto esplicito, quello del 6 marzo del 2008. Ripeto, queste tesi già il 4 febbraio del 2015 le ho sostenute. Il 6 marzo del 2008... Perché è importante proprio questo provvedimento del 6 marzo del 2008, Presidente? Perché ricorderete che gli accertamenti sugli animali, i prelievi sugli animali sono partiti dal 14 di aprile del 2008, sostanzialmente sezionando degli animali e a quelle operazioni da cui è scaturita l'imputazione di avvelenamento anche nei confronti di De Felice, sono stati preceduti da questo atto fondamentale, il 6 marzo del 2008, in cui la Procura della Repubblica di Taranto dice ad A.S.L. e ad ARPA: "Ti conferisco la delega di indagine per indagare su queste situazioni". Vi leggo solo questo passaggio, 6 marzo 2008, a firma del Procuratore della Repubblica: "In riferimento alle segnalazioni dell'ARPA...", le segnalazioni dell'ARPA sono le campagne di indagine che ha fatto l'ARPA, che ricordiamo la prima è stata depositata il 12 di settembre del 2007, in cui ha fatto l'ARPA quel paragone, quel confronto e quindi esplicitamente dice la Procura: "Guarda che io ho le segnalazioni e la relazione dell'ARPA che mi dice questa situazione". Ma non solo, c'è una informativa della Questura di Taranto, che aveva trovato... Vi ricordate, è stato anche oggetto di deposizione il gregge di Quaranta nei pressi dell'Ilva e abbiamo ascoltato anche Quaranta; poi vi sono state le S.I.T. di Mottolese e di Marescotti, che in quella sede, a febbraio del 2008, credo 27 febbraio 2008, consegnano, dicono: "Questo formaggio lo abbiamo preso da lì, questo gregge pascolava lì, queste sono le indagini dell'INCA, questi sono i risultati". In questa delega del 6 di marzo del 2008 voi leggerete, il Pubblico Ministero, il Procuratore fa prima questo riassunto in fatto e poi dice: "I destinatari della presente richiesta e delega di indagine...". Poi, se le parole hanno un senso, hanno un senso, altrimenti poi tutto diventa relativo, direbbe qualcuno.

"I destinatari della presente richiesta e delega di indagine vorranno operare di concerto

fra loro e quant'altro". Perché è importante questo Presidente e fondamentale? Perché da questo momento, dal 6 di marzo poi comincia tutta quell'opera di relazione che fa l'A.S.L., che segue passo le indagini riguardanti i prelievi del latte, i prelievi di carne, fino ad arrivare al 14 di aprile, quando finalmente si fanno i prelievi di tessuto e di muscolo sugli animali. In quel momento ci vogliamo porre... Ha partecipato una persona dell'Ilva? La Procura su quell'atto a mio avviso fondamentale... Perché da lì, noi siamo in Corte d'Assise per questo Presidente, altrimenti staremmo in Tribunale no! Cioè, siamo in Corte d'Assise per l'avvelenamento. Allora dico, su questo apparato di fatto, su questa situazione si può veramente immaginare che ad aprile del 2008 la Procura, nel momento in cui deve e avvisate, vi indico anche l'atto, in cui l'A.S.L. dice: "Guarda, stai attento, che il 14 aprile del 2008 faremo i prelievi sugli animali, sugli animali morti". Quindi è una sorta di autopsia, è un'autopsia veterinaria. È veramente sostenibile oggi che il 14 aprile del 2008 la Procura non avesse gli elementi per poter invitare la proprietà, il direttore, i capi area a partecipare a questo atto? Atto da cui scaturirà l'imputazione di avvelenamento a carico delle stesse persone, io dico, sostengo che veramente negare questa circostanza sia veramente impossibile. Ecco, da questo punto di vista credo che questo argomento vale anche... Presidente, vi ricordate all'inizio, quando vi ho detto: "Ci sono le sentenze, ci sono... Anche questo ragionamento, cioè comprendere che già da agosto/settembre, sicuramente 6 marzo del 2008, c'era questa situazione di fatto per cui le persone erano sicuramente individuabili ed indagabili, io credo che sia un elemento in più per sostenere che a maggior ragione nel 2010 le persone erano assolutamente individuabili quali persone da invitare all'incidente probatorio. Poi nella memoria – Presidente, veramente l'ultimo aspetto – io enuncio tutti gli atti, che sulla scorta e sul presupposto che versiamo, nell'ipotesi del 514 o nell'ipotesi del 360, accertamenti irripetibili, che poi si tratta Presidente di accertamenti ripetibili... Allora, l'autopsia veterinaria va da sé, come l'autopsia umana – a mio avviso – va da sé che sia un atto irripetibile, l'esperienza giudiziaria in tema di responsabilità medica, quante volte i pubblici Ministeri ci invitano. Anzi, nel caso dei medici – Presidente - indagano addirittura i medici che firmano l'atto di morte. Ed è capitato. I medici che vengono chiamati ai sensi del 360 perché hanno firmato l'atto di morte e lo potrei dimostrare in qualsiasi momento documentalmente. Allora, facendo l'autopsia veterinaria ad aprile del 2008 e nascondersi – mi si passi il termine, sempre in termini processuali – dietro un dito, facendo finta di non sapere quali sono le persone su quella scorta, ecco... Che poi sia un accertamento irripetibile. Ma anche io mi sono sentito dire – Presidente, mi sto avviando alla conclusione – e questo è stato un refrain ripetuto molte volte durante il corso del processo, che è un'arma a doppio taglio per il

Pubblico Ministero, perché da una parte dice: “No, anche adesso possiamo andare a verificare”. Allora, quando si tratta di ripetere l’incidente probatorio su De Felice, “anche adesso possiamo andare a verificare” non vale; quando dice: “Anche adesso possiamo andare a verificare”, però poi lo dobbiamo concentrare e disegnare su ciò che andiamo a fare. Cioè, è vero, qualcuno potrebbe dire: “Se una ciminiera sputa del fumo, oppure se oggi piazza li uno strumento per captare l’aria ambiente, è un qualcosa che posso ripetere”. Sì, però rifletto io e dico Presidente: una cosa è l’attività di campionamento, una cosa è il campionamento. Cioè, voglio dire, se il campionamento che poi tu mi opponi lo fai in questo momento, in cui abbiamo una certa direzione del vento, una certa intensità del vento, una certa concentrazione di fumi che dura... Ci sono le norme che stabiliscono. È vero, l’attività di campionamento è ripetibile, ma quel campionamento no Presidente, quel campionamento non è ripetibile! Perché ci può essere la giornata in cui piove, la giornata in cui c’è sole, la giornata in cui c’è vento a 5 metri al secondo e la giornata in cui ce n’è... Quindi, veramente possiamo sostenere che non sia un accertamento irripetibile quello per cui quando vai al camino a prendere i fumi, che per definizione i fumi e le particelle di vapore, quanto di più instabile vi è. Oppure, ai sensi del 117 Presidente, nel momento in cui andiamo a prendere gli aghi di pino, o nel momento in cui andiamo a prendere una deposizione, già lì è la norma che ci dice: “Già per il fatto di aver fatto quel particolare prelievo la situazione dei luoghi non è più la stessa”. Ecco, io credo che alla luce di queste coordinate, di questi spunti, che poi sono sviluppati nella memoria e che oralmente non possono che essere sintetizzati, io deposito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie.

AVVOCATO L. LANUCARA – Grazie a voi.

L’Avvocato Lanucara pone in visione alle parti la suddetta documentazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altri interventi?

AVVOCATO P. LISCO – Presidente, io mi associo alle questioni trattate dall’Avvocato Lanucara. Avvocato Pasquale Lisco per Marco Andelmi, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Avvocato Perrone.

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, Presidente, l’Avvocato Perrone. Naturalmente il mio intervento non può che dirsi fortemente facilitato da quello che è stato il pregevole intervento del collega che mi ha preceduto, che ha affrontato la questione che intendo declinare all’attenzione di questa Eccellentissima Corte in maniera assolutamente puntuale, anche attraverso il deposito del suo scritto e dei relativi allegati. La questione

che intendo sottoporre, risottoporre a questa Eccellentissima Corte, arrivati a questo momento di chiusura dell'istruttoria, è quella della utilizzabilità soggettiva dell'incidente probatorio nei confronti del mio assistito, ovvero di Riva Fabio.

Riva Fabio è tratto a giudizio e ha evocato, viene evocata la sua responsabilità in ragione proprio della sua qualifica soggettiva. La sua qualifica soggettiva, che è quella di vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Ilva S.p.A. fino al maggio del 2007 e di vicepresidente di Riva Fire S.p.A., quindi in ragione di una carica evidentemente formale e societaria ricoperta. Ora fa specie che proprio in ragione di questo dato, che è un dato formale e acquisibile dalla Procura in tempo assolutamente reale, lo stesso non abbia partecipato all'incidente probatorio. Vedete, si fa grande utilizzo nelle aule di giustizia della terminologia e del rispetto del principio del contraddittorio, ma il principio del contraddittorio, la regola del contraddittorio viene ad essere effettivamente garantita nel momento in cui non già si partecipa a un contraddittorio dibattimentale, che è il momento finale, conclusivo, di sigillo e di suggello di quella che è una prova che, evidentemente, come nel caso dell'incidente probatorio, si è formata in epoca evidentemente antecedente ed è in quel momento che mi deve essere garantito il contraddittorio. Cioè io, Difesa, devo partecipare al momento di genesi della prova, non al momento in cui dobbiamo poi valutare in sede dibattimentale quelle che sono le risultanze di quella prova. E questo è stato negato all'imputato Fabio Arturo Riva in ragione di una qualifica evidentemente formale, che non poteva essere conosciuta dalla Procura della Repubblica. Vedete, il dato diventa veramente - oserei dire - quasi schizofrenico in questo processo, utilizzando anche un parallelismo diciamo abbastanza laico, ma che forse può rendere il senso di quella che è l'onerosa e pesante posizione processuale di questo difensore e che si vuole far pagare il conto a chi non ha partecipato al pranzo o alla cena, in quanto – dicevamo – si dice iconograficamente che il grande gestore di tutto, ovvero la figura di riferimento fosse Riva Fabio in ragione di quella qualifica formale. Ma che la Procura avesse un caleidoscopio tale che monitorasse quella che era la situazione societaria lo si evince dal fatto che all'incidente probatorio, è stato notificato quell'incidente probatorio ed è stato permesso di partecipare all'imputato Nicola Riva, che veniva ad esser nominato presidente del Consiglio di Amministrazione il 24 giugno del 2010. La richiesta di incidente probatorio è del 28 giugno 2010. Quindi la Procura ha avuto contezza 96 ore dopo che Nicola Riva era presidente del Consiglio di Amministrazione di Ilva S.p.A. ed era stato nominato Presidente di Ilva S.p.A. e, in quanto tale, sulla base di quella qualifica formale, fu invitato a partecipare alla formazione, nel momento genetico di formazione della prova tecnica, che è la prova su cui - possiamo dire - si ergono le odierne

contestazioni, quelle particolarmente più gravose. Ebbene, questo dimostra come la Procura avesse contezza di quelle che erano le dinamiche societarie e quindi fa ancora di più specie che l'imputato Fabio Riva, in ragione di quella qualifica formale a tutti nota, non fosse stato invitato a partecipare. La preesistenza di elementi evidentemente indiziari a carico dello stesso ormai le Signorie Vostre Illustrissime, all'esito del processo, è tautologico, ormai è patrimonio conoscitivo di ciascuno che vi era un RIT 90/2010, con intercettazioni, quindi utenza personale dell'imputato Fabio Riva sotto intercettazione a far data da febbraio del 2010, quindi in epoca antecedente rispetto alla richiesta di incidente probatorio, io depositai alle Signorie Vostre Illustrissime nell'udienza del novembre del 2017, segnatamente nell'udienza del 8 novembre 2017, uno scritto difensivo in cui riportavo - ma veramente - soltanto a titolo esemplificativo alcune progressive. Ve le ripeto: la 757 del 4 marzo 2010; la 2596 del 21.4.2010; la 2645 del 9 giugno 2010, tutte del RIT 90/2010, che era l'utenza di Fabio Riva, in epoca antecedente rispetto alla richiesta di incidente probatorio, che hanno fondato poi la richiesta e l'applicazione successiva della misura cautelare costituendo quella piattaforma indiziaria sulla cui base si invocava l'esigenza cautelare a carico dello stesso. Ora, in ragione quindi di questo elemento, lascia veramente basiti e perplessi il fatto che all'imputato Fabio Riva non sia stato assolutamente garantito l'esercizio del diritto di difesa nel suo momento in cui doveva massimamente esplicarsi, ovvero proprio quello della genesi nel momento di formazione della prova. Mi ha anticipato il collega che mi ha preceduto nel prospettare alle Signorie Vostre Illustrissime un ulteriore aspetto che oserei dire essere dirimi in una corretta e serena lettura di questo aspetto processuale, ovvero che la richiesta di incidente probatorio formulato dalla Procura della Repubblica di Taranto fu un incidente probatorio non già caratterizzato ai sensi del 392, lettera F) dall'urgenza, ma da una complessità ai sensi del capoverso della norma medesima. Quindi, trattavasi di evidente attività chiaramente ripetibili che, in quanto tali, potevano anche successivamente essere compiute e quindi permettere all'imputato Fabio Riva, una volta iscritto, di partecipare alla formazione delle stesse. Ed è un aspetto assolutamente fondamentale. Ebbi a dire già nel precedente intervento in cui ebbi a rappresentare la medesima questione a questa Eccellentissima Corte come la fondatezza del ragionamento che io prospetto alle Signorie Vostre Illustrissime, ovvero che la massima esplicazione del diritto di difesa si ha nel momento in cui si forma la prova, ha trovato suggello anche in un procedimento collegato a quello che ci vede oggi impegnato, in ragione di un provvedimento, di un'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello nel Processo Amianto. Il Processo Amianto che in un frastagliato panorama giurisprudenziale locale che ha visto coinvolti i vertici Ilva, è uno dei pochi

che ha visto coinvolto anche l'imputato mio assistito e in quella vicenda si è assistito a un qual qualcosa di evidentemente particolare, perché in I grado furono citati come testi a carico dal Pubblico Ministero Dottor Raffele Graziano, che ebbe a curare quella istruttoria e inseriti in lista testi Sanna, i periti di questo procedimento, di questo processo del 938. Furono escussi in quella sede e furono acquisite le perizie. In Appello posi alla Corte d'Appello questo problema evidentemente di utilizzabilità e fu emessa un'ordinanza che, anche in ragione di quelli che sono dei consolidati, insuperabili, civili principi, enunciati dalla stessa Corte Costituzionale, si ribadiva il principio che il diritto di difesa deve essere garantito nel momento di formazione della prova e in quanto tale l'imputato Fabio Riva era stato spogliato di quel diritto e si era visto invece una prova a carico rispetto alla cui genesi non aveva in alcun modo potuto partecipare e, quindi, vi fu l'espunzione di tutto quanto quel materiale. Quella ordinanza io l'allegai a uno scritto difensivo che ebbi a depositare alle Signorie Vostre Illustrissime nell'udienza dell'8 novembre del 2017. Io Presidente, Giudice a Latere e Giudici Popolari, richiamo la ordinanza che le Signorie Vostre Illustrissime emisero proprio in quella udienza, in cui mi si dice, in cui si scrisse che "Con specifico riferimento all'imputato Riva Fabio Arturo, la Difesa dell'imputato, avendo prospettato l'iscrivibilità in senso sostanziale già prima dell'espletamento dell'incidente probatorio, si ritiene non adeguatamente assolto l'onere probatorio del 2967 del Codice Civile da parte del difensore eccepente, che si è limitato a fare riferimento in modo assolutamente generico ad atti di questo procedimento anche in fase cautelare e atti di altri procedimenti penali senza allegare alcun documento, né fornendo alcuna indicazione che renda ragionevolmente possibile un rinvio recettizio".

Io credo che arrivato a questo momento ritengo che gli elementi fossero già a voi noti e il mio rinvio recettizio non fosse assolutamente generico, in quanto i dati che vi ho esposto erano anche puntualmente richiamati, ma vi è che oggi il vostro osservatorio è ancora più privilegiato alla luce della chiusura istruttoria e quindi di tutto quanto quello che è stato il materiale probatorio raccolto. Quindi, quella questione che io intendo declinarvi e sottoporre alla vostra attenzione è come – e ripeto – l'aver citato, l'aver notificato la partecipazione all'incidente probatorio Nicola Riva, che era stato nominato presidente quattro giorni prima della richiesta presentata dalla Procura della Repubblica di Taranto, è indicativo di come la Procura fosse assolutamente a conoscenza di quello che era l'universo e le dinamiche societarie della Ilva S.p.A. e della Riva Fire S.p.A.. In questo senso pare ancora più grottesco che il Vicepresidente Riva Fabio, della Ilva S.p.A. sino a maggio del 2007 e di Riva Fire dal 2007 in poi, non abbia partecipato a quella incombente istruttoria assolutamente determinante, determinante proprio nella genesi di

formazione della prova e come vi ha detto anche il collega che mi ha preceduto, nel momento più importante, cioè anche nella stessa declinazione e partecipazione nella formulazione del quesito e quindi dell'attività che poi i periti sono andati evidentemente a svolgere.

Quindi io, in ragione di questo, naturalmente mi riporto alla questione che ho già sollevato, ho già prospettato alle Signorie Vostre Illustrissime, reitero quindi la inutilizzabilità soggettiva delle perizie. Ricorderete perfettamente che questo difensore non ha in alcun modo controesaminato i periti, proprio perché non si voleva, anche formalmente si è voluto lanciare questo ulteriore segnale di non voler accettare un contraddittori evidentemente postumo, in quanto il vero contraddittorio sarebbe stato garantito, doveva essere garantito – ripeto, torno a dire – nel momento costituzionalmente di massima garanzia del diritto di difesa, che è quello proprio del momento genetico di formazione della prova e questo non è avvenuto. Quindi, in questo senso naturalmente chiedo alle Signorie Vostre Illustrissime che quelle perizie tecniche contenute nel fascicolo del dibattimento non vengano utilizzate come prova nei confronti dell'imputato Fabio Riva da me assistito. In questo senso, naturalmente, mi riporto alle questioni che sono già state prospettate alle Signorie Vostre Illustrissime nell'udienza dell'8 marzo del 2017 e dell'8 novembre 2017 e ne chiedo l'accoglimento. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie Avvocato. Prego, Avvocato Vozza.

AVVOCATO V. VOZZA – Sì Presidente e Signori della Corte, in maniera davvero telegrafica evidentemente mi associo alle questioni, alle eccezioni formulate dal collega Lanucara per quanto ovviamente riferibile ai miei assistiti e quindi per ciò che concerne l'Ingegnere Capogrosso, evidentemente non a quella concernente la partecipazione all'incidente probatorio, ma certamente a tutte le altre, in ispecie quelle concernenti la inutilizzabilità degli atti relativi all'incidente probatorio e con questo comprendendo entrambi gli elaborati tecnici declinati dal collega Lanucara, sia per l'avvenuta scadenza del termine ultimo per le indagini preliminari, sia per la mancata richiesta ad opera della parte e quindi per l'averlo disposto ex Ufficio in maniera non contemplata dal nostro ordinamento per ciò che concerne la perizia epidemiologica.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, un attimo. Scadenza del termine ultimo sempre per le ragioni esposte dal collega?

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Del termine per le indagini preliminari.

AVVOCATO V. VOZZA - Peraltro, Presidente, troverà comunque queste argomentazioni alle quali espressamente, evidentemente, mi riporto e che richiamo per relationem, ritenendo sostanzialmente inutile ripeterle qui, posto che sono state già condensate in memorie

scritte e nell'intervento orale del 5 ottobre del 2016, che concernevano - appunto - le questioni trattate che ho richiamato in maniera assai succinta pocanzi, con particolare riguardo alla inutilizzabilità dei prelievi, campionamenti ed analisi svolte da ARPA e A.S.L. successivamente al 17 maggio del 2007, senza la necessaria e doverosa partecipazione, avviso, conoscenza, contezza e presenza dei soggetti indagabili al momento.

Per quanto riguarda poi l'Ingegnere Capogrosso, anche in questo caso mi riporto alle eccezioni di inutilizzabilità proposte all'udienza del 28 marzo del 2017 e che concernono tutte quelle attività rispetto alle quali non vi è stata la doverosa informazione e non è stato doverosamente posto in condizioni di partecipare l'indagato. Dicevo, tutte quelle attività successive alla iscrizione, al modello 44, del fascicolo ultimo 1749 del 2008, ove espressamente si legge, questi documenti li avete già tutti, sono allegati alle memorie depositate nel corso delle udienze che ho richiamato, ove si legge la dicitura: "Visto modello 21 per articolo 439, 452 Codice Penale a carico di Capogrosso Luigi da generalizzare". Tale indicazione è datata 10 aprile del 2008, come è noto a noi tutti soltanto due anni dopo verrà iscritto l'Ingegnere Capogrosso nel Registro Generale Notizie di Reato modello 21 e da lì in poi soltanto, evidentemente, non si potrà più far finta di non sapere chi sia Capogrosso Luigi, persona già nota a quella data dell'aprile del 2008 e, pertanto, che aveva il diritto lui e la Procura il dovere di porlo nelle condizioni - evidentemente - di partecipare a tutte quelle attività che per loro natura, per come si sono estrinsecate, ma direi anche proprio per la loro qualità ontologica, sono certamente atti irripetibili per le ragioni che vi ha già esposto in maniera esaustiva il collega Lanucara, che ho cercato di esporre in quelle udienze del 28 marzo del 2017 e del 5 ottobre del 2016, che sono riportate nelle memorie scritte.

Pertanto chiedo che tutti quegli atti, così come analiticamente indicati già nel corso dei precedenti interventi, come specificati anche oggi dal collega Lanucara, vengano dichiarati inutilizzabili ai fini della decisione e pertanto espunti dal fascicolo del dibattimento. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altri interventi?

AVVOCATO L. PALOMBA – Sì, sì, molto brevemente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato Palomba.

AVVOCATO L. PALOMBA – L'Avvocato Palomba per Conserva. Io volevo reiterare sostanzialmente quelle che sono state le eccezioni già sollevate da questa Difesa sin dalla prima udienza preliminare, con riferimento alla utilizzabilità delle intercettazioni, quindi dei verbali di trascrizione delle intercettazioni telefoniche, che sono state acquisite a questo procedimento mediante l'anomalo istituto del riascolto e faccio in

particolare riferimento alle intercettazioni telefoniche dei procedimenti 9547/2006 RGNR e o del procedimento 345/2010 RGNR. In realtà, che questi procedimenti siano diversi da quello attuale, ne abbiamo avuto conferma da questa istruttoria dibattimentale, ove mai ci fosse stato bisogno, anche perché già la Procura ce ne ha dato conferma, atteso che ha emesso due distinti provvedimenti di custodia cautelare, con riferimento a Conserva, uno con riferimento al procedimento 345 e uno con riferimento a questo odierno procedimento 938. Quindi, i procedimenti se sono diversi e quindi hanno dato origine a due distinte ordinanze di custodia cautelare, allora vuol dire che le intercettazioni in questo odierno procedimento, a parere di questa Difesa, non sono utilizzabili. Il discorso è abbastanza semplice, non è così complesso. In realtà la posizione dell'imputato Conserva è in questo procedimento quella – a nostro parere – di una posizione di un ospite, perché la posizione processuale si inserisce in questo procedimento, in realtà – come dicevamo mediante l'istituto del riascolto – Conserva è già stato attinto da altro procedimento penale, che è quello contrassegnato dal 345/2010. Ci entra ed entrano in questo processo queste intercettazioni telefoniche, peraltro anche riferite a questo procedimento del 2006, che è il procedimento 9547 del 2006, però entrano a nostro parere illegittimamente e non possono essere quindi oggetto di lettura e di utilizzabilità in questo procedimento.

Per cui io reitero la mia istanza già presentata a suo tempo e comunque rinnovata sia in sede di questioni preliminari, nella prima, nella seconda e comunque nelle questioni preliminari al dibattimento di fronte alla Corte ed insiste per l'accoglimento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Grazie Avvocato. Ci sono altri interventi?

AVVOCATO V. IPPEDICO – Avvocato Ippedico, solo per associarmi alle questioni esposte dall'Avvocato Lanucara all'inizio e questo anche per le posizioni degli assistiti degli Avvocati Centonze e Baccaredda. Grazie.

AVVOCATO S. LOJACONO – L'Avvocato Lojacono per il verbale, mi associo alle richieste di declaratoria di inutilizzabilità delle perizie in incidente probatorio per i miei assistiti e per gli assistiti dell'Avvocato Melucci che sostituisco.

AVVOCATO C. URSO – Sì, Presidente, anche l'Avvocato Urso si associa alle questioni di inutilizzabilità dell'incidente probatorio. Grazie.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Per il verbale, anche l'Avvocato Convertino, mi associo alle questioni sollevate dall'Avvocato Lanucara, dall'Avvocato Vozza e dell'Avvocato Perrone. Grazie.

AVVOCATO P. LISCO – Si associa anche l'Avvocato Lisco, grazie.

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, non so se l'ho detto, non ricordo, ma naturalmente il mio intervento era anche funzionale ad associarmi a quelle che erano state le richieste

del collega Lanucara che mi aveva preceduto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altri interventi?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi pare di no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato Annicchiario.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, grazie Presidente. Avvocato Pasquale Annicchiario per il verbale, per i suoi assistiti. Io cercherò di essere sintetico, Presidente e per questo ci riportiamo a tutte le eccezioni e istanze che non sono state decise dalla Corte e poi, nello specifico, in relazione alle prove di cui alle udienze del 10 giugno 2019, 11 giugno 2019, 12 giugno 2019...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo Avvocato, può ripetere?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Glielo do l'elenco.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, okay, va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ve lo produco per comodità di consultazione. Quindi, ripeto: 10 giugno 2019; 11 giugno 2019; 12 giugno 2019; 18 giugno 2019; 19 giugno 2019; 24 giugno 2019; 25 giugno 2019; 26 giugno 2019; 1 luglio 2019; 9 luglio 2019; 10 settembre 2019; 17 settembre 2019. In relazione a queste udienze, tenendo conto della sentenza a noi tutti nota e a voi anche nota, la 163 del 2020, I Sezione della Cassazione, che indica appunto come ci siano delle prove indicate – appunto - dalla Cassazione come non conformi a legge e che presentano profili di illegittimità, noi chiediamo di dichiarare la inutilizzabilità delle prove acquisite nelle suddette udienze. Ci riportiamo comunque, peraltro, a tutte le eccezioni già proposte in sede di formazione anche del fascicolo processuale e a tutte le questioni preliminari già esposte all'inizio del dibattimento, anche in relazione alle questioni di inutilizzabilità correlate alle richieste di proroga delle indagini preliminari, non avendo la Procura nel dibattimento portato elementi a sostegno della utilizzabilità degli atti e delle prove di cui era chiesta in quella sede la inutilizzabilità.

Detto questo, mi associo a tutte quante le eccezioni sollevate dai colleghi che mi hanno preceduto. In quanto Responsabile Civile tendo comunque a segnalare come proprio in relazione al discorso dell'incidente probatorio il dato è adesso, all'esito della istruzione dibattimentale, ormai chiarissimo. C'erano tutta una serie di elementi che avrebbero portato alla individuazione di persone che non sono state invece messe nelle condizioni di partecipare a quell'incidente probatorio, come hanno prima esposto i difensori che difendono gli imputati nello specifico. Questa indicazione era chiarissima e anche se fosse avvenuta nel corso dell'incidente probatorio, il codice consente di interrompere l'incidente probatorio e di ripartire nello svolgimento dell'incidente probatorio.

L'incidente probatorio poteva addirittura, visto e considerato che non era stato fatto

come per le autopsie con urgenza, ma soltanto perché complesse e poteva comportare una sospensione del dibattimento di oltre 60 giorni, poteva tranquillamente essere ripetuto con tutte quante le persone che nella fase delle indagini avevano titolo a parteciparvi, vista la delicatezza e l'importanza di quell'accertamento richiesto da parte della Procura della Repubblica.

L'incidente probatorio, non lo dico ovviamente per voi togati, ma lo dico per voi Giudici Onorari, non è soltanto quello che avete visto anche tanto animosamente da parte nostra svolgere e chiedo scusa per quelli che possono essere stati ovviamente dei momenti di tensione, ma dipendono dalla responsabilità che abbiamo sulle nostre spalle e dalla volontà di fare emergere le ragioni dei nostri assistiti. L'incidente probatorio - dicevo - non è soltanto quel momento in cui noi controesaminiamo i periti che vengono qui, quello è un segmento dell'incidente probatorio. A maggior ragione a dibattimento una parte finale dell'incidente probatorio, ma la parte principale dell'incidente probatorio è la fase genetica. Cioè, già dalla formazione dei quesiti cosa gli vado a chiedere? Vi ricordate quanto tempo vi ho fatto perdere, spero non ho abusato della vostra pazienza, quando ho controesaminato il perito Santilli, in cui gli ho detto: "Ma perché quei quesiti? Ma li avete suggeriti voi?". Addirittura ho anche chiesto: "Ma che tipo di accertamenti avete fatto a valle di quei quesiti, perché non siete andati in quella direzione, perché non avete fatto quell'accertamento in quel determinato posto?". Questo vi dà la dimensione come la partecipazione di un imputato e del suo difensore sin dalla fase delle indagini preliminari, nella parte genetica dell'incidente probatorio, è fondamentale. Cioè, l'incidente probatorio è: che quesito do? Dove poi vado a esplicitare questo tipo di attività? Il campionamento, come faccio il campionamento? Anche come. L'Avvocato Lojacono vi ha fatto vedere anche quando vado a tagliare con la forbice un determinato ramo, devo avere tutta una serie di accortezze, devo utilizzare dei guanti, non devo contaminare. Ci sono tutta una serie di metodiche che vanno rispettate. Quindi, nel momento in cui lo faccio il campionamento, quanti ne faccio, dove li faccio, perché non li faccio in determinate altre direzioni? Sono tutti momenti che noi abbiamo cercato di rappresentarvi nel corso dell'istruzione dibattimentale per darvi contezza dell'importanza della partecipazione sin dalla fase genetica dell'incidente probatorio. Quindi, quando diciamo che ci sono persone che avrebbero dovuto partecipare e non hanno partecipato, è un dato di una rilevanza straordinaria. Quindi, quando nella Camera di Consiglio vi troverete anche voi Giudici non togati a confrontarvi sul tema, lo posso utilizzare o non lo posso utilizzare? Beh, dovete comprendere bene il fatto che non è sanante l'aver consentito agli Avvocati di controesaminare un perito qui per fargli le domande. Gli Avvocati avevano diritto a partecipare sin dal primo minuto e

considerando il fatto che vi siete resi conto quanto gli Avvocati possono incidere nel corso della formazione della prova, l'importanza di riuscire ad avere l'Avvocato già nella fase genetica di un atto così importante, che poi è il cuore di questo processo. Quindi, per tutte queste ragioni, mi riporto alle considerazioni tecniche che molto meglio di me hanno fatto chi mi ha preceduto.

Detto questo, Presidente e Signori della Corte, noi abbiamo appreso ieri che la Corte vuole dare inizio alla discussione di questo processo già dalla prima settimana. Ieri avete pronunciato l'ordinanza sul 507, oggi vi apprestate a pronunciare l'ordinanza sul 511, 511 bis e a chiudere il dibattimento. È un dibattimento che si è dipanato in 270 udienze istruttorie e che ci ha impegnato – come avete visto – tutti quanti, ci ha impegnato almeno otto ore al giorno, se non di più, considerando i tempi per venire, i tempi morti, quindi un impegno veramente incredibile da parte vostra prima e da parte nostra dopo per poter riuscire a portare a termine questo dibattimento. Abbiamo ascoltato insieme a voi centinaia e centinaia di testimoni, abbiamo dovuto soprattutto dedicare al cuore del processo, a quello che è la formazione della prova scientifica, diverse decine di udienze, di udienze molto complicate, molto tecniche e per arrivare a quella preparazione di quelle udienze potete immaginare il lavoro che c'è stato dietro in questi anni, ma anche fino all'ultimo momento della preparazione dell'udienza del giorno prima. Stiamo parlando di un processo di inedita complessità. Obiettivamente, per quelle che sono le nostre conoscenze, mai era stato sviluppato un compendio accusatorio di queste dimensioni e mai si era creato un processo di queste dimensioni e di questa complessità, specie in materia ambientale ed è correlato a quella che era l'importanza di un sito di interesse nazionale, quale è lo stabilimento Ilva di Taranto. Si sta procedendo per imputazioni di disastro ambientale doloso e di avvelenamento. Bene, io ritengo che la partecipazione collaborativa delle Difese alla ordinaria celebrazione del processo e nel rispetto di un calendario che la Corte ha voluto calendarizzare con una inconsueta, mai vista intensità, stiamo parlando di tre udienze a settimana, per quattro settimane al mese, in un processo che vede 47 imputati, più tutti i difensori che provengono da ogni parte d'Italia e la nostra condotta, consentitemelo, dal punto di vista della diligenza professionale e della partecipazione e del contributo ritengo che sia stata esemplare, vista comunque la assiduità della partecipazione dei difensori al processo in ogni momento processuale.

Ora, valutato il numero di imputati e di difensori presenti e la – consentitemelo, perché è un dato storico – irrisoria percentuale di rinvii per impedimenti, possiamo senza alcuna esitazione dire che in nessun processo di queste dimensioni, o comunque di dimensioni simili, anche se non ce ne sono, che si è potuto avvicinare a queste dimensioni, si è

potuto registrare un contributo straordinario da parte della Difesa alla formazione della prova. Quindi, ecco, noi siamo altrettanto certi da questo punto di vista e non pensiamo di essere smentiti, che la decisione di dare inizio alla discussione di un processo di questa elefantica mole in immediata sequenza rispetto alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale sia una decisione anche questa però che non conosce dei precedenti nella storia giudiziale di questo paese e di fatto poi, concretamente, preclude alle parti - per quello che interessa ovviamente noi difensori - a noi difensori un tempo adeguatamente proporzionato ad organizzare la propria discussione. Non c'è un processo che abbia un qualche rilievo, quindi io sto parlando dei processi quelli importanti, anche a tener conto di processi meno impegnativi di questo, in cui però al momento della chiusura dell'istruttoria dibattimentale non si conceda alle parti un termine congruo per preparare la discussione conclusiva. Questo, a nostro sommo avviso, è un'esigenza proprio elementare, minima, inderogabile, noi la riteniamo proprio non negoziabile da questo punto di vista, proprio un diritto nostro quantomeno di rileggere quei 270 verbali di udienza di istruzione dibattimentale nella quale si è formata la prova. Io sul punto, Presidente e Signori della Corte, vi riporto un passaggio brevissimo di una mia lettura, non sono un gradissimo lettore perché, purtroppo, moltissimo del nostro tempo lo dobbiamo dedicare a leggere gli atti dei processi, però mi è capitato perché ero stato molto incuriosito, in cui un noto processo Andreotti, a carico di Andreotti, quello in Sicilia, che ha visto alterne vicende giudiziarie, di dimensioni notevolissime anche quello, ha visto protagonista una nostra collega bravissima che ha scritto anche un libro, perché grazie a quel processo è diventata una collega importante e famosa, una bravissima professionista. Scrivendo quel libro lei ha dato delle indicazioni, perché gli si chiedeva: "Ma come hai fatto a preparare quel processo?". Era a fianco del Professor Coppi, è stata lei il motore - comunque - della preparazione di quel processo, ha fatto anche una brillantissima discussione finale. La sua forza, la sua capacità è stata sintetizzata in poche parole: "La regola del tre". La regola del tre, che vi assicuro è di una difficoltà straordinaria da applicare nel caso concreto dei processi che ci riguardano, è quella di leggere tre volte il processo. Perché la prima volta lo conosci, la seconda volta lo approfondisci, solo la terza volta lo hai metabolizzato. Cioè, significa che quel processo ti è entrato dentro e ne sei padrone e puoi portare fuori di te tutto quello che hai immagazzinato in quelle tre letture, che ti consentono poi di dare il risultato finale da difensore. Io mi rendo conto che in queste situazioni e in questo contesto diventa difficilissimo farvi una richiesta che possa concretamente ad arrivare a portarci, a rispettare questa regola del tre, che vi assicuro dà dei risultati straordinari quelle volte che la riesci a portare a termine. Perché, oltre a quelle 270 udienze dibattimentali,

Presidente, ci sono poi quella enormità di produzioni documentali che vi ha fatto sia la Procura e sia ogni difensore, sono 44 imputati, tutti ovviamente... Si tratta anche di persone particolari, nel senso che nessuno di questi era entrato in un'aula di giustizia, quindi potete immaginare la apprensione, la preoccupazione e la pressione che viene messa sui difensori rispetto a una problematica di queste dimensioni. Quindi tutti hanno cercato di dare il loro contributo, i consulenti da parte loro, avete visto purtroppo le allegazioni sono importantissime, quindi andare a farvi la richiesta di poter rileggere tre volte anche tutte quante le produzioni documentali è veramente una cosa che capisco, è difficilmente concretizzabile.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato, abbiamo compreso.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ho terminato, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Qual è la sua richiesta?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La mia richiesta è questa: per dimostrarvi concretamente che questi difensori non hanno nessun tipo di intenzione dilatoria, nessun tipo di volontà ostruzionistica, ma soltanto la esigenza insopprimibile di avere il tempo necessario per poter svolgere adeguatamente la loro funzione, il loro servizio, che in questo caso vista comunque la complessità del processo è ancora più sentita dalle Difese, noi chiediamo la sospensione dei termini di prescrizione per tre mesi, dandoci la possibilità in questo momento di offrirvi un servizio. Perché io immagino le vostre coscienze, io ho sempre avuto un problema nel relazionarmi con voi, perché ho detto: è un lavoro che io non potrei mai fare. Io capisco la vostra sofferenza nell'affrontare queste situazioni, perché l'affrontate sempre con la sofferenza che è propria del Giudice che deve prendere una decisione di questo tipo, ma in questo caso le dimensioni del processo come pesano sulle nostre spalle, pesano enormemente anche sulle vostre. Quindi io da questo punto di vista la richiesta che vi faccio è quella: dateci la possibilità di potervi offrire il massimo servizio possibile come quello che abbiamo tentato di offrirvi in questi anni di processo, in cui abbiamo cercato di arrivare sempre preparati, abbiamo cercato sempre di dare il nostro contributo tecnico-giuridico a quelli che erano i vari momenti processuali. Questo vi consentirà di prendere una decisione nella maniera migliore possibile, più serena possibile, perché avete lasciato la possibilità a noi difensori di offrirvi il nostro contributo nel migliore modo possibile.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Finisco. Ci sia consentito anche di partecipare alla discussione del Pubblico Ministero, alla requisitoria finale dei Pubblici Ministeri, alla requisitoria finale e agli interventi delle Parti Civili e a quelli di tutti gli altri difensori.

Perché dovete immaginare che da parte nostra il pensiero di dover ascoltare quello che

dicono gli altri è fondamentale ed è tutto tempo che noi sottraiamo a quella che è la preparazione finale del processo. La preparazione finale è il momento più delicato che porta al momento di sintesi. Quindi, da questo punto di vista noi vi chiediamo i tre mesi di sospensione, con sospensione della prescrizione. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Valuteremo questa richiesta.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Vi deposito la nota sintetica.

AVVOCATO C. URSO - Presidente, l'Avvocato Urso si associa alle argomentazioni del collega Annicchiarico.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Anche l'Avvocato Convertino si associa, Presidente.

AVVOCATO V. VOZZA – L'Avvocato Vozza si associa.

AVVOCATO L. LANUCARA – L'Avvocato Lanucara si associa.

AVVOCATO L. PERRONE – L'Avvocato Perrone si associa alla richiesta formulata dal collega Annicchiarico e naturalmente anche alle richieste giuridiche prima evidenziate dallo stesso.

AVVOCATO P. LISCO – Anche l'Avvocato Lisco si associa. A tal proposito, per conto dell'Avvocato Lorenzo Mariucci, deposita un impedimento, giusta così, lui è a Bologna e non poteva venire, un impedimento per l'udienza di lunedì, qualora... Perché la Corte ieri, il Presidente aveva evocato la data di lunedì e quindi giusto per quello che potrà servire a voi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO CARLO PETRONE – Avevo chiesto di parlare.

AVVOCATO S. LOJACONO – L'Avvocato Lojacono si associa sia alle questioni proposte dall'Avvocato Annicchiarico e sia alla richiesta di sospensione di tre mesi per poter preparare la discussione, con sospensione della prescrizione ovviamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Petrone, prego.

AVVOCATO CARLO PETRONE – Anche a nome dell'Avvocato Claudio Petrone, mi riporto alle considerazioni già fatte dalla collega che difende l'imputato Conserva, ma con una indicazione ulteriore. Il problema della inutilizzabilità lo abbiamo vissuto processualmente non tre volte soltanto, ma trentatré forse ed io ribadisco per l'ennesima volta che il problema sopravvive in termini di 511 e 511 bis, mi riferisco anche alle modifiche sopra intervenute, con riferimento a quello che riguarda sia il processo 9547/2006 e il processo anche 345/2010, in ordine di inutilizzabilità. Perché all'interno della posizione riguardante Florido sono state insaccate tutte una serie di questioni, di argomenti e di elementi che avevano una dimensione del tutto ultronea. Quindi ripropongo in termini ampi la questione di inutilizzabilità per quanto riguarda la posizione del Florido.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, Pubblico Ministero?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, Presidente, soltanto per segnalare come già i difensori hanno precisato, che sono tutte questioni che già la Corte d'Assise con sue precedenti ordinanze ha risolto. Allora io mi riporto a quelle motivazioni della Corte d'Assise per chiederne il rigetto e dico soltanto questo: la Difesa dimentica, con riferimento all'incidente probatorio, che il processo ha le sue fasi processuali gestite da organi diversi. Abbiamo il Pubblico Ministero e abbiamo il G.I.P., non ci possono essere delle commistioni, come farebbe pensare la Difesa.

Sul discorso - appunto - di De Felice. Si dice che doveva già essere iscritto nel registro degli indagati e quindi partecipare all'incidente probatorio, perché vi erano gli elementi. Presidente, ma nel momento in cui è stata fatta la richiesta di incidente probatorio noi che cosa avevamo? Avevamo una denuncia che riguardava la diossina nei formaggi, dei rilievi che attenevano a della diossina trovata nelle carni di alcuni animali. A questo punto viene fatta la consulenza da parte della Procura della Repubblica, la consulenza Liberti. Non c'è nessun atto di indagine che fa la Procura, viene chiesta questa consulenza al Professor Liberti, Cassano e Primerano. Deposito della consulenza, all'esito del deposito della consulenza, che è 2009 e poi settembre 2010 quella integrativa, viene immediatamente fatta la richiesta di incidente probatorio, 29 giugno del 2010. Ora, quella consulenza che cosa diceva, in buona sostanza? Diceva, individuava una possibile fonte della diossina nell'area agglomerato. Cioè, era precisa come individuazione. Ora, ovviamente l'area agglomerato con – per rimanere a De Felice – l'area altoforno non c'entra assolutamente niente. Quindi, nel momento in cui la Procura propone questa richiesta di incidente probatorio, l'altoforno era completamente fuori. Si dice: “Ma noi avevamo le sentenze che riguardavano i parchi”, acquisite per altro dopo. Cioè, nel momento in cui io faccio la richiesta di incidente probatorio a seguito della perizia Liberti, io avevo solo quello nel fascicolo del Pubblico Ministero. Poi vengono acquisite le sentenze, ma molto dopo. Comunque, in quelle sentenze, area parchi si parla di che cosa? Appunto dei parchi: spolverio, minerali. Non c'entra niente l'altoforno. Sentenza delle cokerie, identico. Si parla di problemi attinenti alle cokerie, IPA e benzoapirene. Tanto è vero che poi è stata fatta la seconda richiesta di incidente probatorio a distanza di un mese, che riguardava proprio specificamente il benzoapirene. Quindi cosa c'entra l'altoforno in quel momento? Si dice: “Sì, però durante l'incidente probatorio...”. Peraltro il quesito riguardava lo stabilimento in genere. E che c'entra questo? Se noi dovessimo seguire la Difesa in questo ragionamento, noi nel momento in cui facciamo la richiesta di incidente probatorio, avrei dovuto notificare questa richiesta a tutti gli operai dell'Ilva, siccome parli di

stabilimento. È chiaro che - ovviamente - noi avevamo i due procedimenti che riguardavano diossina e benzoapirene, agglomerato e cokerie e lì è stato puntato. Poi si è preso a riferimento ovviamente il presidente, che all'epoca era Emilio Riva, poi con Nicola Riva, che il mese prima era stato appunto nominato presidente. "Ma durante - si dice - l'incidente probatorio i periti hanno fatto l'accertamento all'altoforno". È quello che dicevo prima, ci sono delle fasi processuali, Presidente. Nel momento in cui il Pubblico Ministero formula la richiesta di incidente probatorio, prende il fascicolo, lo impacchetta o lo dà al G.I.P.. Il G.I.P. formula i quesiti richiesti, ma li può anche integrare a proposito di quello che diceva l'Avvocato Lanucara sui quesiti, nomina i periti che procedono all'incidente probatorio e rispondono al G.I.P.. Non è che il perito nel momento in cui sta andando nello stabilimento a guardare l'altoforno o l'acciaieria dice: "Scusa, ma siccome qui c'è l'altoforno, chiamiamo il G.I.P. e diciamo di avvisare la Procura, che deve fare la notifica all'indagato, che è il responsabile dell'acciaieria e dell'altoforno". Assolutamente no! Quella fase è chiusa nel momento in cui il Pubblico Ministero fa la richiesta di incidente probatorio. Si ritroverà il Pubblico Ministero nel contraddittorio davanti al G.I.P. dopo il deposito della perizia che sarà discussa, ovviamente, davanti al G.I.P.. Quindi la richiesta del Pubblico Ministero è stata formulata correttamente nei confronti delle persone che fino a quel momento erano indagabili. Tanto è vero che subito dopo il deposito dell'incidente probatorio sono stati poi indagati gli altri soggetti, che da quell'insieme di atti e di attività fatta dai periti emergeva che dovevano essere indagati. Manca la proroga legittima. Cioè, attenzione, qui manca la proroga legittima perché il G.I.P. non avrebbe motivato sul perché il Pubblico Ministero non ha fatto prima la richiesta di incidente probatorio, secondo l'Articolo 393 - ho segnato - IV comma. E perché, l'articolo 393, IV comma, dice che deve motivare il G.I.P. su questo punto? A me pare di no. Dice: "Quando risulta che non si è potuta fare prima". E che c'entra? Ma non dice che devi motivare, mente l'atto è nullo, o inutilizzabili i risultati di esso. Tanto è vero che mi pare pure che il 407, anche evocato dalle Difese, faccia salva proprio l'ipotesi del I comma del 393, IV comma. Abbiamo detto che i quesiti sono anche quelli del G.I.P. che possono essere integrati, peraltro all'udienza dell'8 novembre del 2010, come ha ricordato giustamente la Difesa, si diceva "sentite le parti", che sul punto - appunto - hanno poi interloquito.

Per quanto riguarda, Presidente, poi, la inutilizzabilità degli atti. Ora, tutti gli atti che sono stati acquisiti già da questa Corte d'Assise e riguardano le relazioni dell'ARPA, non ce n'è una relazione ARPA che è su delega dell'Autorità Giudiziaria. Anzi, ad onor del vero - e questo lo dobbiamo dire - ve n'è solo una in cui la Procura della Repubblica chiede ad ARPA un riepilogo, dice: "Scusa, mi fai capire di tutti gli accertamenti che tu hai fatto

nel corso di questi anni che cosa è venuto fuori?”. Proprio a dire che non c’era nessuna delega dei confronti dell’ARPA dell’Autorità Giudiziaria, tanto è vero che chiama l’ARPA e dice: “Fammi un riepilogo, una relazione di sintesi, perché io non so ancora che cosa sta succedendo su questo territorio”. E gliela fa e guarda caso, ingiustamente, la Corte d’Assise, dicendo che è un atto di indagine non ne consente l’acquisizione e l’utilizzabilità. Ma io approfitto per chiedere proprio in questa sede, invece, di poter utilizzare anche quella relazione, anche se è una relazione riepilogativa. Quindi, dicevo, sia relazione dell’ARPA ma anche della A.S.L.. Cioè, non è che la Procura della Repubblica ha detto alla A.S.L.: “Fai le autopsie sui poveri animali contaminati da diossina”. No, quella è stata un’attività fatta dalla A.S.L. nel suo ruolo istituzionale di tutela della salute pubblica. Ovviamente, poi, tutte quelle analisi sono state comunicate alla Procura della Repubblica. Ora, non è che ogni volta che si faceva un prelievo all’esterno dello stabilimento si doveva, da parte dell’ARPA o da parte dell’A.S.L., avvisare. Avvisare chi? Cioè, io faccio un prelievo fuori dallo stabilimento, lo faccio a Martina Franca, lo faccio a Crispiano e avviso l’Ilva. E perché devo avvisare l’Ilva? Non c’è nessuna ragione, ovviamente, Presidente.

In ultimo, per quanto riguarda le osservazioni dell’Avvocato Perrone sulla partecipazione di Riva Fabio all’incidente probatorio, dice: “Era già indagabile perché vi sono delle intercettazioni che risultano anteriori alla richiesta dell’incidente probatorio”. Bene, io invito la Corte d’Assise a vedere – e abbiamo agli atti le richieste di incidente probatorio – i numeri dei fascicoli del Pubblico Ministero, i due numeri. Come si vedrà, sono i due numeri che riguardano il procedimento sulla diossina, 938 e il procedimento sul benzoapirene. Ovviamente, in quei due procedimenti quelle intercettazioni non ci sono e non ci dovevano essere per la ragione semplice che riguardano un altro procedimento, che è il procedimento che poi attiene a tutti i reati contro la Pubblica Amministrazione, peraltro contestati in questo. Poi c’è stata la riunione, ma dopo la richiesta di incidente probatorio. E peraltro non è che quelle intercettazioni ci danno – come dire – la necessità della partecipazione di Riva Fabio all’incidente probatorio, dove si parlava di diossina e di benzoapirene e lì parliamo di reati contro la Pubblica Amministrazione.

Ora, io ricordo poi il discorso dell’iscrizione di Capogrosso, che sul punto il Pubblico Ministero all’epoca ha molto discusso e mi pare che ha prodotto anche la copia degli scritti stessi del Pubblico Ministero e allo stesso io mi riporto. Per il resto, Presidente, non ci sono novità rispetto alle ordinanze che già hanno risolto le questioni. C’è la sentenza della Cassazione, cui giustamente faceva riferimento l’Avvocato Annicchiarico, ma non mi pare che la stessa dichiari l’inutilizzabilità degli atti che sono stati assunti e quindi credo

che tranquillamente la Corte possa rigettare le questioni e dare lettura degli atti così come chiesto dal Pubblico Ministero.

Ah, non chiederò i tre mesi di sospensione dell'Avvocato Annicchiarico, però la mia richiesta è sempre quella, almeno una ventina di giorni per una camera di calma, per utilizzare un termine molto utilizzato in questo processo, ci vorrebbero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Le Parti Civili? Ci sono osservazioni? Nessuna.

AVVOCATO A. UVA – Comunque di uno spazio di tempo, per quanto mi riguarda, per poter elaborare (*Intervento fuori microfono*).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però dovete parlare un microfono. Avvocato D'Elia?

AVVOCATO M.A. D'ELIA - L'Avvocato D'Elia per i suoi assistiti si associa alle richieste del Pubblico Ministero.

AVVOCATO A. UVA - Presidente, mi scusi, devo ripetere al microfono?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, grazie Avvocato.

AVVOCATO A. UVA – Come Parte Civile mi associo a quanto rappresentato dal Pubblico Ministero e mi associo anche alla richiesta dei tempi che la Corte vorrà valutare, soprattutto che per quanto mi riguarda io sono intervenuta con un mandato di novembre 2020, quindi chiedo il tempo sufficiente per rielaborare il materiale processuale. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie. Diciamo che ci vediamo alle 15:00.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 12:26 e rientra in Aula di udienza alle ore 19:33.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – “La Corte d'Assise di Taranto, decidendo sulle questioni sollevate dai Difensori degli imputati a norma dell'Articolo 511, del Codice di Procedura Penale;

decidendo sulle richieste relative alla prosecuzione del dibattimento;

sentite le parti;

OSSERVA

Stabilisce l'Articolo 511 che il Giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura integrale o parziale degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento e che in luogo della lettura, il Giudice, anche di ufficio, può indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura.

La lettura dibattimentale costituisce uno specifico meccanismo acquisitivo che, in ossequio al principio di oralità, rappresenta il tramite necessario affinché un atto presente nel fascicolo per il dibattimento possa essere legittimamente utilizzato dal Giudice nella fase decisoria.

Ha chiarito la giurisprudenza di legittimità (Cassazione 4 novembre 2014, numero 7716) che gli adempimenti relativi alla lettura o alla indicazione degli atti previsti dall'Articolo 511 C.P.P. sono prescritti solo per gli atti originariamente contenuti nel fascicolo formato a norma dell'Articolo 431 C.P.P., come si ricava anche dal disposto degli Articoli 495 e 515 C.P.P., in quanto è in ordine a tali atti che si vuole assicurare la possibilità di un espresso contraddittorio orale, mentre la stessa esigenza non è richiesta per gli atti acquisiti nel corso della istruttoria dibattimentale in contraddittorio tra le parti.

La lettura degli atti può essere effettiva o per relationem: in quest'ultimo caso si dà atto del verbale da acquisire e se ne abilita la sua utilizzabilità ai fini decisori.

Non vi è dubbio che, secondo l'interpretazione della Cassazione (Cassazione 17.10.2013, numero 45305), la violazione dell'obbligo sancito dall'Articolo 511 di dare lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione non è causa di nullità, non essendo specificamente sanzionata in tal senso e non essendo inquadrabile in alcuna delle cause generali di nullità previste dall'Articolo 178; né può dare luogo a inutilizzabilità, poiché sia l'Articolo 191 che l'articolo 526 Codice di Procedura Penale sanzionano l'illegittimità dell'acquisizione della prova e, quindi, i vizi di un'attività che logicamente e cronologicamente si distingue e precede quella della lettura o dell'indicazione.

Tanto premesso, in data odierna, i Difensori degli imputati hanno sollevato, per quanto di specifica competenza, alcune questioni relative alla utilizzabilità della perizia raccolta nelle forme dell'incidente probatorio e delle intercettazioni telefoniche.

È stata altresì eccepita la inutilizzabilità delle prove raccolte nelle udienze che vanno dal 10 giugno sino al 17 settembre 2019, per i principi di cui alla sentenza della Corte di Cassazione numero 163/2020.

Infine, è stata avanzata da alcuni Difensori una richiesta di rinvio a tre mesi per la discussione, con la sospensione dei termini di prescrizione dei reati.

Si tratta – invero – di questioni per lo più già proposte ed affrontate dalla Corte in più occasioni, e in particolare al momento della formulazione delle questioni preliminari e in quello dedicato alle richieste istruttorie.

È stata, in primo luogo, eccepita l'inutilizzabilità soggettiva della prova emersa in sede di incidente probatorio per violazione dell'Articolo 403, commi 1 e 1 bis, del Codice di Procedura Penale e conseguente estromissione di tutti gli atti dell'incidente probatorio dal fascicolo per il dibattimento, in quanto alcuni imputati (e segnatamente De Felice Salvatore e Riva Fabio Arturo), come risulta per tabulas, non hanno partecipato alla fase del conferimento e espletamento della perizia in sede di incidente probatorio. Parimenti eccepivano l'inutilizzabilità soggettiva degli esiti dell'incidente probatorio nei confronti

dei predetti imputati, in ragione del divieto di estensione dell'incidente probatorio di cui al comma 6 dell'Articolo 401, C.P.P..

È stato altresì specificato, a fondamento delle dette eccezioni, che tanto l'imputato De Felice quanto Riva Fabio erano, all'atto della richiesta di incidente probatorio, indagabili, in quanto a loro carico emergevano elementi che avrebbero consentito già in quel momento la loro iscrizione nel registro degli indagati.

Più specificatamente, con riferimento al De Felice, il difensore dello stesso Avvocato Lanucara ha rilevato che la Procura della Repubblica ragionevolmente era sin dall'epoca a conoscenza della qualità di capo dell'area altiforni dello stabilimento Ilva, così come indicato nel decreto che dispone il giudizio, in ragione della esistenza di sentenze, che lo stesso Pubblico Ministero ha prodotto in questo dibattimento, emesse nel 2002 e nel 2005 relative alla zona parchi e alla zona cokeria, dalle quali emergerebbe che De Felice rivestiva il ruolo di capo area altoforni; il Difensore di Riva Fabio Avvocato Perrone ha – invece – richiamato, a sostegno della eccezione, oltre alla sua oggettiva posizione societaria, una serie di conversazioni telefoniche nell'ambito del RIT 90/2010, dalle quali si sarebbero potuti trarre elementi a carico di Riva Fabio, tali da renderne possibile già in quella fase l'individuazione tra i soggetti indagabili, ai fini della notifica nei suoi confronti della richiesta di incidente probatorio. Da qui l'inutilizzabilità soggettiva della perizia.

Quanto al primo aspetto, è stato già osservato come non vi fosse invero al momento dell'espletamento dell'incidente probatorio alcun elemento che potesse far ritenere il De Felice iscrivibile, in concreto, nel registro degli indagati, sicché nessuna iscrizione in senso sostanziale nei suoi confronti si può sostenere.

Non vi è dubbio, quindi, che solo a seguito dell'incidente probatorio il De Felice sia stato raggiunto da indizi di colpevolezza.

La presunzione di conoscenza che opera la Difesa con riferimento alle sentenze del 2002 e del 2005 nelle quali il De Felice veniva indicato quale capo area altoforni, collide con quanto rappresentato dal Pubblico Ministero, ovvero che l'atto di indagine immediatamente precedente alla richiesta di incidente probatorio consisteva in una consulenza tecnica di parte (affidata al Professor Liberti), i cui esiti non individuavano, in modo neppure probabile, nell'area altoforni la fonte delle emissioni costituenti ipotesi di reato in materia ambientale; è sufficiente leggere la richiesta di incidente probatorio (prodotta alla udienza del 26.10.2016) per verificare come l'ipotesi accusatoria oggetto dell'indagine fosse limitata a quanto denunciato dalle persone offese – espressamente indicate quali soggetti a cui notificare la richiesta – Sperti, Quaranta, Fornaro, Intini, Palmisano, ovvero alle presunte “contaminazioni” alimentari di diretta provenienza

dell'Area Agglomerato (tant'è che il capo dell'area, Cavallo Angelo, risulta essere destinatario della notificazione della richiesta di incidente probatorio).

Sarà solo l'attività effettuata in sede di incidente probatorio ad evidenziare, quindi, elementi di reità anche a carico del De Felice.

Parimenti, con riferimento alla posizione dell'imputato Riva Fabio, osserva la Corte, che le conservazioni oggetto di intercettazioni, quella del 4.3.2010, del 21.4.2010 e del 9.6.2010, elementi posti alla base della richiesta di misura cautelare, circostanza questa che, nella prospettiva difensiva neutralizzerebbe qualsiasi possibilità di applicare quella interpretazione giurisprudenziale che consente la eccezionale utilizzabilità dei risultati di un incidente probatorio ad un soggetto che non vi abbia partecipato quando solo successivamente all'assunzione della prova, o addirittura sulla base di essa, sia stato raggiunto da indizi di colpevolezza, in realtà facevano parte di un procedimento penale diverso e che solo successivamente è stato riunito a questo per cui si procede.

Il carattere di iscrivibilità di un soggetto – dal quale deriverebbero le preclusioni di utilizzazione degli esiti dell'incidente probatorio – deve essere infatti valutata in concreto, in base ad elementi certi e conosciuti o, effettivamente conoscibili da parte del Pubblico Ministero procedente, con una valutazione ex ante e non già a posteriori, quando, invece, ragioni di iscrivibilità si sono realmente manifestate.

In altri termini, nel caso in esame, il Pubblico Ministero richiedente l'incidente probatorio stava procedendo nei confronti dell'Ilva, nelle persone del Presidente e del direttore di stabilito, sulla scorta di una conoscenza verosimilmente fondata su elementi oggettivi desumibili, quanto alla compagine societaria, dalle certificazioni camerali.

Priva di pregio deve dire anche la connessa questione relativa alla eccepita mancanza richiesta da parte del Pubblico Ministero di estensione soggettiva dell'incidente probatorio ex Articolo 402 C.P.P., in mancanza di qualsiasi richiesta di parte e ribadendosi la non iscrivibilità a quel momento di soggetti diversi da quelli già coinvolti nell'incidente probatorio.

Quanto, poi, al concetto di impossibilità di ripetizione dell'atto assunto in incidente probatorio, oggetto di rilievi difensivi, osserva la Corte come il concetto di impossibilità di ripetizione dell'atto di cui all'Articolo 403, C.P.P., è necessariamente legato ad un concetto di impossibilità in senso materiale e/o giuridico – come, ad esempio, accade nel caso in cui un testimone non sia più rintracciabile – ma non in senso assoluto – come accade ad esempio quando il testimone risulta deceduto.

Si tratta di una valutazione di merito che deve essere compiuta dal Giudice in considerazione delle circostanze concrete di assunzione della prova in incidente probatorio; consiste in una sorta di “prognosi postuma” circa la valutazione di prevedibilità della ripetizione o

meno dell'atto (in senso analogo vedi la copiosa giurisprudenza che si è formata sull'Articolo 512, C.P.P., in particolare Cassazione 4.12.2008, numero 1202). Valutazione che, nel caso che ci occupa, per tipologia di impianto industriale, per natura dei quesiti posti, per aspetti tecnico-scientifici trattati, senza dubbio deve dire irripetibile, anche in considerazione della scansione e della tempistica procedimentale dettate dal Codice di Procedura Penale, come è confermato dalla stessa durata dell'esame dei soli periti nel corso del presente dibattimento.

Un consolidato orientamento giurisprudenziale chiarisce che nei casi in cui l'attività tecnica si configuri in concreto come irripetibile, i relativi risultati potranno essere utilizzati a carico degli indagati che, all'epoca dell'analisi, non erano iscritti nel Registro delle Notizie di Reato, né risultavano individuabili sulla base degli elementi presenti in atti, non essendo possibile in tali casi attivare la procedura partecipata prevista dall'Articolo 360 Codice di Procedura Penale (vedi Cassazione 27.11.2014, numero 2476), in quanto l'obbligo delle garanzie difensive non può dirsi sussistere nel caso in cui la persona indagata sia stata individuata in un momento successivo rispetto a quello dell'espletamento delle operazioni tecniche (vedi Cassazione 21.6.2012, numero 36280).

Infine, si osserva, che la scelta difensiva di non controesaminare i periti nel corso del dibattimento, comune alle due posizioni esaminate, mal si concilia con il recente orientamento interpretativo della Suprema Corte di Cassazione (Cassazione Sezioni Unite, 28.1.2019, numero 14426) in base al quale le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico in dibattimento costituiscono prove dichiarative.

D'altra parte, se è vero che le dichiarazioni assunte in incidente probatorio hanno valore di prova ai fini della decisione di merito, è altresì vero che di esse non può essere data lettura se non dopo l'esame dibattimentale della persona che le ha rese (Articolo 511, comma 2, C.P.P.), in un contesto cioè in cui la piena conoscenza da parte dei difensori degli atti di indagine rende ad essi possibile ogni facoltà di contestazione e controdeduzione, venendosi dunque in tal modo a sanare il deficit di informazione che poteva caratterizzare il momento in cui l'incidente probatorio ebbe luogo (Cassazione 26.9.2008, numero 40971).

È stata poi eccepita, in via subordinata, la inutilizzabilità dell'incidente probatorio per diversi ordini di motivi.

In primo luogo le censure difensive si sono soffermate sul provvedimento di proroga delle indagini preliminari, in quanto il decreto emesso dal G.I.P. in data 8 novembre 2010 sarebbe immotivato, in base al combinato disposto di cui agli Articoli 393, comma IV e 125, comma III, C.P.P., poiché incentrato esclusivamente in relazione alle esigenze

connesse all'esecuzione dell'incarico peritale e non sulle ragioni per cui l'incidente probatorio non avrebbe potuto essere richiesto prima da parte dei Pubblici Ministeri istanti. Né, ad avviso della Difesa, il provvedimento di proroga del G.I.P. del successivo 1° giugno 2011 avrebbe potuto sanare il difetto di valida proroga.

Infine è stata eccepita la violazione del divieto di cui all'Articolo 401, comma IV, C.P.P., in quanto la perizia epidemiologica sarebbe stata una prova nuova, in contrasto con il principio di immodificabilità dell'oggetto della prova ammessa. Sempre con riferimento alla perizia epidemiologica si è evidenziata la mancanza di una richiesta espressa e specifica da parte del Pubblico Ministero, da vagliare nel contraddittorio delle parti, con la conseguenza che la perizia sarebbe stata disposta d'ufficio dal G.I.P..

Infine è stata richiesta la espunzione dal fascicolo per il dibattimento di una serie di atti e documenti in quanto allegati allo stesso in violazione del disposto di cui all'Articolo 228, comma 1, C.P.P., che abilita il perito a consultare solo gli atti e i documenti acquisibili al fascicolo per il dibattimento.

Quanto alla mancanza di valida proroga, sono state prodotte nel corso del dibattimento le due richieste dei Pubblici Ministeri di incidente probatorio e contestuale proroga delle indagini preliminari rispettivamente nelle date del 28 giugno 2010 nell'ambito del procedimento penale numero 938/10 Registro Generale Notizie di Reato e del 16.7.2010 nell'ambito del procedimento penale numero 4868/2010 Registro Generale Notizie di Reato, in linea con l'Articolo 393, comma 4, Codice di Procedura Penale, che stabilisce che il Pubblico Ministero può chiedere la proroga delle indagini preliminari ai fini dell'esecuzione dell'incidente probatorio.

Tale provvedimento, che è stato allegato agli atti è, a una semplice lettura, completo nella parte motivazionale nel senso che dà atto della complessità dell'accertamento peritale, notevolmente elevata e dei prevedibili tempi di espletamento dell'incarico.

Ancora ribadisce la Corte che correttamente il G.I.P. procedeva a prorogare le indagini preliminari a norma dell'Articolo 393, comma IV, C.P.P.. Infatti con provvedimento in data 1 giugno 2011, il G.I.P. provvedeva, a seguito della richiesta, avanzata dai periti (con nota trasmessa via fax alla Cancelleria, si legge alla pagina 2 del citato provvedimento), di proroga del termine fissato per il deposito dell'elaborato peritale, a prorogare di sei mesi il termine per l'espletamento dell'incarico peritale, disponendo, altresì, la proroga dei termini delle indagini preliminari a norma dell'Articolo 393, comma IV, C.P.P.. Disponeva pertanto la comunicazione all'Avvocato Generale presso la Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto ed ancora provvedeva ad anticipare la udienza fissata per il 27.6.2011 alla data del 24.6.2011, con notifica agli indagati ed ai loro difensori, al Pubblico Ministero, alle persone offese ed ai loro

difensori.

L'Articolo 393, comma IV, C.P.P. prevede, come si è già in precedenza osservato, due distinte ipotesi di proroga delle indagini preliminari disposte dal G.I.P. in occasione di una richiesta di incidente probatorio: la prima che si verifica nel caso in cui la proroga delle indagini sia finalizzata all'espletamento dell'incidente probatorio, che presuppone una espressa richiesta in tal senso del Pubblico Ministero (anche perché il G.I.P. deve verificare che la richiesta non sia pretestuosa e che vi siano stati degli atti di indagine preventivi che giustificano la richiesta di proroga per l'esecuzione dell'incidente probatorio che non avrebbe, quindi, potuto essere avanzata precedentemente; la seconda che si verifica una volta che sia stato legittimamente richiesto ed ammesso un incidente probatorio quando, nel corso della sua esecuzione, vengano in scadenza i termini per le indagini preliminari. In quest'ultimo caso il G.I.P., dominus della fase probatoria incidentale, può officiosamente disporre la prosecuzione del termine di scadenza delle indagini preliminari qualora sia necessario – e per il tempo strettamente necessario a tal fine – per l'espletamento dell'accertamento probatorio. In tal senso si è pronunciata in un obiter dictum la Corte Costituzionale con sentenza numero 89 del 1.4.1998, in cui, occupandosi della norma di cui all'Articolo 299, C.P.P., ha ricordato che il legislatore ha ritenuto di attribuire anche al Giudice per le indagini preliminari poteri d'ufficio, in connessione con l'esercizio di funzioni particolarmente significativa dallo stesso svolte nella fase precedente l'esercizio dell'azione penale (Articolo 299, comma III, C.P.P.; decisione sulla richiesta di proroga del termine per le indagini di incidente probatorio).

Così è accaduto nel caso di specie, in cui il G.I.P., che aveva disposto l'incidente probatorio, su richiesta di parte, e che aveva già prorogato, su richiesta del Pubblico Ministero, le indagini preliminari per l'espletamento dello stesso, in considerazione della richiesta di proroga dei periti per la conclusione dell'espletamento dello stesso, disponeva la proroga dei termini per il deposito dell'elaborato peritale e, quindi, delle indagini preliminari. D'altra parte nulla è stato eccepito alla udienza del 24.6.2011 quando, ritualmente avvisati, comparivano Pubblici Ministeri e parti per conto dei loro difensori.

Ancora, sulla seconda questione, relativa alla presunta novità della prova disposta dal G.I.P., occorre ribadire che due sono state le richieste di incidente probatorio avanzate dall'ufficio di Procura in questo procedimento. Quella del 28 giugno 2010, nel procedimento penale numero 938/10 Registro Generale Notizie di Reato, a carico di Riva Emilio (poi deceduto), Riva Nicola, Capogrosso Luigi e Cavallo Angelo, in relazione ai reati ipotizzati di cui agli Articoli 110, 439, 452, 434, 449, 674 e 437, Codice Penale, con cui veniva richiesta una perizia tecnica non rinviabile al dibattimento in quanto ne determinerebbe la sospensione per un tempo certamente

superiore ai 60 giorni, perizia che si riteneva rilevante per la decisione dibattimentale in quanto all'esito della stessa potrebbero ricavarsi elementi fondamentali per l'esercizio dell'azione penale e per sostenere l'accusa nei confronti delle dette persone. Quella del 16 luglio 2010 nel procedimento penale 4868/10 a carico di Riva Nicola, Capogrosso Luigi e Di Maggio Ivan per i reati ipotizzati di cui agli Articoli 110, 434, 337, 635 aggravato, 674 C.P. e 279 Decreto Legislativo 152/2006, con cui veniva richiesta perizia tecnica, in base alle medesime motivazioni. La prima a carattere chimico-ambientale; la seconda a carattere medico-epidemiologico.

I due incidenti venivano riuniti con provvedimento del Presidente della Sezione G.I.P. in data 27.9.2010; pertanto all'udienza dell'8.11.2010 venivano nominati i periti (nelle persone dei Dottori Sanna, Felici, Monguzzi e Santilli) con formulazione dei quesiti con esplicita riserva di integrare il collegio peritale in merito agli aspetti epidemiologici.

Non senza trascurare, infine, l'esistenza in concreto di una interlocuzione cartolare tra il Pubblico Ministero e il G.I.P. quanto alla novità del quesito.

Quanto all'ultima delle questioni proposta in via subordinata, circa la natura dei prelievi e dei campionamenti effettuati da ARPA e dalla A.S.L., deve confermarsi quanto già ritenuto in più occasioni.

Sul dato acquisito circa la differenza di disciplina tra le ipotesi di prelievi e campionamenti inerenti ad attività amministrativa di cui all'Articolo 223 norme di attuazione del Codice di Procedura Penale e le diverse ipotesi inerenti ad attività di Polizia Giudiziaria eseguita nell'ambito di un'indagine preliminare, anche se precedente all'acquisizione della notizia criminis, disciplinata dall'Articolo 220 norme attuazione Codice di Procedura Penale, si osserva nel caso di specie che l'ARPA in data 17 maggio 2007 inviava alla Procura della Repubblica in sede la comunicazione dell'inizio di una campagna di monitoraggio in continuo per la rilevazione di diossine e furani presso lo stabilimento Ilva di Taranto, che detta comunicazione veniva iscritta al numero 1820/07 modello 45, che in data 5 luglio 2007 il Procuratore della Repubblica inviava una nota ad ARPA con la quale chiedeva l'inoltro presso il suo ufficio delle relazioni conclusive della campagna di rilevamento con segnalazione di eventuali ipotesi di reato, che tale relazione veniva inviata alla Procura della Repubblica in data 20 settembre 2007, con rinvio ad altra relazione di natura interinale del 23 agosto 2007.

Ebbene, è noto che il modello 45 del Decreto Ministeriale 30 settembre 1989, recante l'approvazione dei registri in materia penale, è denominato Registro degli atti non costituenti notizia di reato, che costituiscono pseudo notizie di reato, quali, ad esempio, gli esposti, fermo restando che, qualora si evidenzia la notizia di reato, il Pubblico Ministero dovrà procedere a nuova iscrizione in uno degli altri due registri, a seconda

che l'indagato sia noto o ignoto.

Tale indicazione già dovrebbe chiarire quale fosse il regime giuridico applicabile.

Peraltro, dalla nota dell'ARPA dell'agosto del 2007, come già osservato in precedenti ordinanze, cui si rinvia, appariva incerta la individuabilità dei soggetti responsabili.

Ne discende, come già evidenziato nella ordinanza sulle questioni preliminari, l'impossibilità di ritenere sussistente un procedimento penale a seguito di iscrizione formale o comunque anche a seguito di individuazione in senso sostanziale di elementi oggettivamente e soggettivamente riconducibili ad un fatto-reato, che esclude di per sé l'applicabilità della disciplina delle garanzie codicistiche così come richiamate dall'Articolo 220 disposizione attuazione Codice di Procedura Penale, rimanendo l'attività di ARPA ed A.S.L. disciplinata dal regime disposto dall'Articolo 223.

Tale conclusione conforta la ritenuta infondatezza della questione circa la natura irripetibile o meno dell'accertamento effettuato si da rendere applicabili o meno le garanzie difensive di cui all'Articolo 360, C.P.P.. Infatti, prevede il comma terzo del citato Articolo 223, che i verbali di analisi irripetibili devono essere allegati al fascicolo per il dibattimento ex Articolo 431, C.P.P., come già osservato in occasione delle questioni preliminari. Pertanto, i prelievi, i campionamenti e le analisi ove appunto hanno ad oggetto un accertamento di tipo irripetibile devono essere allegati (unitamente ad eventuali analisi di revisione) al fascicolo per il dibattimento e se ne deve dare lettura.

Parzialmente diversa è, invece, la questione di inutilizzabilità rispetto all'imputato Capogrosso riproposta dal suo difensore.

All'epoca il difensore sostenne – esibendo documentazione – la concreta iscrivibilità a modello 21 del Capogrosso sin dal 10 aprile 2008; il Pubblico Ministero esibì a sua volta copia degli atti del fascicolo, il frontespizio della annotazione della notizia di reato e la schermata del SICP - Sistema Informativo della Cognizione Penale -, ossia del sistema composto dai sistemi Re.Ge Web (Registro Generale delle notizie di reato) e BDMC, da cui emerge la infondatezza della questione.

Sul punto si fa integrale rinvio a quanto evidenziato dalla Corte con la ordinanza ammissiva dei mezzi di prova.

Il Difensore del Conserva ha eccepito la inutilizzabilità di tutte le intercettazioni telefoniche ed ambientali autorizzate e prorogate nell'ambito di un diverso procedimento penale, il numero 345/2010 Registro Generale Notizie di Reato in base al disposto di cui all'Articolo 270, C.P.P.; ci si riporta a quanto già ritenuto dalla Corte nella precedente ordinanza circa la natura sostanzialistica della dicitura "altro procedimento" di cui all'Articolo 270, C.P.P., in ordine al quale si registrano i più recenti orientamenti giurisprudenziali.

Le medesime considerazioni valgono per l'imputato Florido.

La questione afferente la eccepita inutilizzabilità delle prove raccolte nelle udienze che vanno dal 10 giugno sino al 17 settembre 2019, per i principi di cui alla sentenza della Corte di Cassazione numero 163/2020, va disattesa.

Infatti, il pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, sollecitato da un ricorso, nell'ambito di questo processo, per abnormità della ordinanza dibattimentale dell'8 luglio 2019 con cui la Corte accoglieva le richieste formulate dal Pubblico Ministero ex Articolo 430 C.P.P., conclude nel senso della irritualità dell'ammissione delle prove richieste che non potrebbe risolversi in abnormità, (è testuale) non apprezzandosene né il profilo strutturale e né quello funzionale del vizio atipico.

Soprattutto specifica la Corte di Cassazione non vi è difetto di potere né vi è stata una stasi o una regressione del processo, ma solo una violazione dell'ordine dell'assunzione delle prove che secondo la giurisprudenza di legittimità non determina nullità, per citare le espressioni utilizzate nella indicata sentenza numero 163/2020.

Dei relativi verbali, pertanto, la Corte dispone darsi lettura ai fini della decisione.

Le questioni in questa sede proposte, o riproposte dalle Difese, vanno pertanto rigettate per quanto innanzi indicato e per quanto indicato nelle richiamate ordinanze.

Va, infine, disattesa ogni ulteriore questione ed eccezione sollevata dalle parti nel corso del dibattimento.

Pertanto, potendosi procedere ad una lettura per relationem, non essendo stata avanzata alcuna richiesta ovvero nulla essendo stato eccepito in merito, dichiara utilizzabili ai fini della decisione – dovendo valere detta indicazione quale lettura degli stessi – le seguenti categorie di atti:

tutti gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento;

tutti i verbali di dichiarazioni assunte in dibattimento, incluse quelle assunte alle udienze che vanno dal 10 giugno sino al 17 settembre 2019;

tutte le relazioni peritali;

tutte le relazioni di consulenza i cui autori sono stati escussi;

tutte le dichiarazioni di querela o istanza al sol fine di condizione di procedibilità;

tutti i verbali di dichiarazioni predibattimentali acquisiti ai sensi dell'Articolo 513, C.P.P.;

tutti gli atti divenuti irripetibili ex Articolo 512, C.P.P.;

tutti i verbali di prova di altro procedimento;

tutte le sentenze irrevocabili acquisite;

tutti i documenti acquisiti;

ogni atto o verbale acquisito sull'accordo delle parti;

ogni ulteriore atto o verbale e documento ritualmente acquisiti al fascicolo per il dibattimento.

In conclusione, ritiene questa Corte che la richiesta difensiva di rinvio con sospensione dei termini di prescrizione di tre mesi prima di iniziare la fase delle discussioni, non possa trovare accoglimento.

Senza voler in questa sede richiamare il principio di concentrazione del dibattimento né quello della ragionevole durata del processo, non vi è dubbio che questo processo ha assunto un carattere “straordinario”: per numero di imputati, per numero di parti complessivamente coinvolte nel processo, per numero e qualità di imputazioni e, soprattutto, per la entità e qualità dell’istruttoria che si è svolta e che ha impegnato la Corte e le Parti tutte per un numero elevato di udienze.

Ebbene, nonostante l’impegno profuso, il dibattimento si è sviluppato per oltre quattro anni, sicché sarebbe contrario ai principi innanzi indicati prorogare ulteriormente il dibattimento.

Ne discende che nessuna violazione in concreto del diritto di difesa potrà ravvisarsi nella previsione di una calendarizzazione delle discussioni – che verrà sviluppata con successivo provvedimento – con inizio in data 1° febbraio 2021 per la discussione del Pubblico Ministero (sicché non vi è necessità di provvedere sulla istanza di rinvio avanzata nell’interesse dell’Avvocato Mariucci).

Per tali motivi rigetta le questioni di cui in motivazione; dichiara utilizzabili gli atti come meglio innanzi specificati; rinvia all’udienza del 1° febbraio 2021, ore 9:00 presso Aula Magna – Scuola Sottufficiali di Taranto – Marina Militare, Largo Lorenzo Bezzi numero 1, San Vito – Taranto, per la discussione del Pubblico Ministero.

Riserva di pubblicare con separato prospetto il calendario delle discussioni”.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, per il verbale, chiedo scusa, Avvocato Convertino.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prego.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Intervengo anche in sostituzione dell’Avvocato Annicchiarico che si è allontanato e mi ha designato quale suo sostituto. Ovviamente prendo atto, prendiamo atto della vostra ordinanza, ma per evitare di incorrere in eventuali decadenze, ne eccepisco la nullità per violazione del diritto di difesa e in particolare, signor Presidente, in relazione all’ultima parte del vostro provvedimento, quello relativo alla inutilizzabilità dei verbali che vanno dal 10 giugno 2019 al 17 settembre 2019, chiaramente declino la mia eccezione di nullità richiamando quello che per noi era il pacifico principio rassegnato dalla Cassazione, con la sentenza numero 163 del 2020, alla luce della quale noi insistevamo perché l’unica modalità attraverso la

quale quegli atti potevano trovare ingresso nel fascicolo per il dibattimento era quella di una loro eventuale acquisizione ai sensi dell'Articolo 507, con conseguente riconoscimento a noi difensori del diritto di esplicitare la prova contraria attraverso le consequenziali richieste. Quindi in questi termini declino la mia eccezione di nullità. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO V. VOZZA – L'Avvocato Vozza si associa, anche in sostituzione del collega Melucci che mi ha delegato oralmente e del collega Lojacono.

AVVOCATO C. URSO – Sì, Presidente, anche l'Avvocato Urso si associa alle argomentazioni del collega Convertino.

AVVOCATO L. PERRONE - Anche l'Avvocato Perrone si associa alle argomentazioni dell'Avvocato Convertino.

AVVOCATO P. PALOMBA – Solo ai fini procedurali, c'è eccezione di nullità anche per l'Avvocato Palomba.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, ci vediamo il 1° febbraio per l'inizio delle discussioni del Pubblico Ministero. Non so se gli Avvocati hanno interesse a richiedere la trascrizione o la registrazione delle discussioni finali del Pubblico Ministero, in questo caso vi chiedo semplicemente di farcelo sapere con un congruo preavviso. Sapete benissimo che eventualmente le spese relative sarebbero a carico dei richiedenti, però è necessario avere questo preavviso perché occorre predisporre l'impianto di registrazione. Per cui nei prossimi giorni, se qualcuno dei difensori ha interesse - delle parti in generale chiaramente - alla registrazione e trascrizione, ce lo farà sapere in Cancelleria. Grazie e buona serata.

